

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SMURAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1997

—————

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l’emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d’attuazione e tecniche

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 31

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro sistema prevenzionistico, come è noto, si è sviluppato in modo «alluvionale», attraverso la stratificazione e la sovrapposizione, nel corso degli anni, degli interventi legislativi. Al generale obbligo di sicurezza sancito dall'articolo 2087 codice civile si sono aggiunti, nel corso degli anni '50, numerosi decreti prevenzionistici, che hanno definito i doveri generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori e hanno dettato numerose regole e disposizioni di carattere tecnico da seguire nello svolgimento dell'attività lavorativa. In seguito, con la riforma sanitaria attuata con legge 23 dicembre 1978, n. 833, ulteriori disposizioni sono state emanate al fine di migliorare i livelli di sicurezza e di creare un nuovo metodo di intervento basato sull'integrazione della tutela della salute dei cittadini negli ambienti di vita e di lavoro. La legge di riforma sanitaria, inoltre, conteneva una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, volto a riordinare il già complesso quadro normativo. La delega, tuttavia, non è stata esercitata in tempo utile, nonostante le proroghe concesse e, negli anni successivi, ulteriori disposizioni, emanate soprattutto in attuazione delle numerose direttive comunitarie in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, si sono sovrapposte alle precedenti. Basti ricordare, a titolo esemplificativo, i più recenti decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 25 gennaio 1992, n. 77, che hanno attuato le direttive in materia di esposizione al rumore e ad agenti e sostanze nocivi per la salute.

Con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, successivamente modificato con decreto legislativo 19 marzo 1996,

n. 242 (qui di seguito il testo coordinato dei due provvedimenti verrà definito come decreto legislativo n. 626-*bis*), l'Italia ha dato attuazione a altre otto direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tra le quali rileva principalmente la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, cosiddetta «Direttiva quadro», che detta i principi e le regole generali della normativa prevenzionistica.

Le nuove regole della sicurezza sul lavoro, tuttavia, si sono sovrapposte — senza coordinamento — alla disciplina precedente. Di conseguenza, si è creato un quadro normativo complesso, che impone una sollecita opera di coordinamento e di integrazione tra le diverse disposizioni, in modo da rendere più agevole, per i destinatari degli obblighi prevenzionistici, l'individuazione delle misure da attuare.

L'attuazione delle direttive comunitarie, tra l'altro, è avvenuta sempre in ritardo e con qualche contraddittorietà, tanto da comportare, in alcuni casi, un abbassamento dei livelli di protezione già assicurati dalla nostra legislazione, come è avvenuto, per alcuni versi, con l'attuazione delle direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a rumore e ad agenti chimici, fisici e biologici. Anche il decreto legislativo n. 626-*bis* pone alcune questioni, soprattutto perchè si sovrappone, con nuove disposizioni, alla legislazione prevenzionistica precedente, senza che risulti ben chiaro quali di esse siano da ritenere tuttora in vigore. Analoghe questioni si pongono per altre e importanti direttive comunitarie che hanno trovato attuazione in questo periodo, relativamente a settori di grande delicatezza, quali la sicurezza nei cantieri, la segnaletica di sicurezza, la tutela delle lavoratrici madri e la sicurezza nelle

industrie estrattive, recepite dal nostro ordinamento rispettivamente con decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, e decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624. Inoltre, altre direttive in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono in attesa di attuazione.

La necessità di predisporre un sistema normativo che consenta il rapido e tempestivo adeguamento dei precetti prevenzionistici all'evoluzione della tecnica e alle nuove acquisizioni della scienza è stata da tempo sottolineata dagli interpreti e dagli operatori del settore.

All'esigenza di riordinare il quadro legislativo, dunque, si aggiunge quella di apportarvi alcune innovazioni, che diano effettiva attuazione al principio di tutela della salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, rafforzando l'efficacia del complessivo sistema prevenzionistico e consentendone il tempestivo aggiornamento; anche perchè, mentre il fenomeno degli infortuni sul lavoro ha ancora dimensioni allarmanti, e ben superiori alla media europea, nuove e sconosciute malattie professionali, determinate dall'evoluzione delle metodologie produttive e di lavoro, dall'impiego di sostanze e prodotti i cui effetti non sono del tutto noti e, talora, dalla stessa organizzazione del lavoro, fanno la loro comparsa, senza che il nostro ordinamento sia attrezzato per prevenirle e combatterle. Occorre dunque prevedere al più presto un diverso sistema normativo, attraverso la predisposizione di un testo unico nel quale siano stabiliti i principi, le procedure e le regole generali che tutti devono rispettare e che costituisca il punto di riferimento per tutta la successiva produzione normativa, anche di carattere tecnico.

Peraltro, c'è un nodo preliminare da sciogliere, come ogni volta che si tratta di predisporre un testo unico: realizzare una sommatoria, sia pure coordinata, delle disposizioni vigenti, senza alcuna innovazione ed anzi - se mai - con qualche abrogazione;

oppure affidare al testo unico, come del resto prevedeva la legge di riforma sanitaria, una funzione più ampia, e dunque anche di integrazione, di completamento e, ove necessario, di innovazione?

Con il presente disegno di legge, si è seguita la seconda strada, in quanto ritenuta più efficace in un settore di tanta delicatezza e complessità come quello della prevenzione. D'altronde, la sommatoria delle norme vigenti avrebbe condotto, più che a un testo unico, ad un vero e proprio codice di sicurezza, il cui principale connotato sarebbe stato quello «compilativo»; ma non si sarebbe potuto tenere conto dei problemi già presentatisi dopo le prime esperienze pratiche di attuazione delle normative comunitarie e delle riflessioni compiute da attenti studiosi della disciplina e - perchè no? - anche dell'ampio contributo offerto da chi deve sperimentare questa disciplina sul campo. Nè si sarebbe potuto considerare ciò che ancora non è ben definito nè dal decreto legislativo n. 626-bis, nè da altre disposizioni successive, che lasciano fuori diversi settori di non poca importanza. Infine, la scelta «compilativa», conducendo ad una sorta di codice, avrebbe condotto al risultato di disporre di un sistema piuttosto statico e resistente alle trasformazioni della realtà sociale, economica e produttiva: la codificazione, infatti, è di per sè uno strumento comodo, ma di non facile aggiornamento. Che è proprio il contrario di ciò che occorre nella nostra materia.

Dunque, si è scelta la seconda strada: un testo unico che raccoglie e coordina, facendo chiarezza, le varie norme esistenti, ma coglie anche le più rilevanti novità, tiene conto delle esperienze e delle elaborazioni di questi anni, mira a colmare rilevanti lacune: in sostanza, un testo con un contenuto non solo compilativo e di coordinamento, ma anche innovativo. Basterà considerare le parti dedicate al settore dell'agricoltura, piuttosto negletto nella legislazione vigente, o alla tematica della specificità femminile nel lavoro, troppo spesso limitata al-

le questioni riproduttive e non estesa a tutta la complessità di un problema che riguarda le caratteristiche particolari della donna e gli effetti complessivi, su di essa, del lavoro e, spesso, del doppio lavoro.

Ma, a questo punto, compiuta la prima scelta, si è presentato subito un altro nodo da sciogliere: che cosa inserire, in questo testo, in modo da renderlo completo, ma anche di agevole consultazione e soprattutto da impedire la cristallizzazione della normativa e particolarmente la sua rigidità?

Si è allora ritenuto opportuno raccogliere in questa sede la parte generale di tutti i provvedimenti esistenti nel nostro sistema, coordinati fra loro, in modo da disporre di un'indicazione puntuale e precisa sul contenuto essenziale della normativa, sugli obblighi di carattere generale posti a carico dei vari soggetti, e in particolare del datore di lavoro, sull'identificazione - appunto - dei soggetti cui si indirizza la disciplina, sui diritti e doveri, sui connotati essenziali della vigilanza, sulla tematica della formazione, sul sistema dell'informazione e della circolazione dei dati e delle notizie, sul sistema sanzionatorio e processuale, e così via.

In questo modo, dovrebbe essere considerata tutta la parte generale contenuta nell'articolo 2087 codice civile, nei decreti di prevenzione e igiene degli anni '50, nella normativa comunitaria di più recente attuazione, a partire dal decreto legislativo n. 626-*bis* fino ai più recenti provvedimenti legislativi.

Naturalmente, questa parte «generale» è abbastanza estesa, proprio per la necessità di disporre di un complesso di norme chiare e coerenti, anche se questo comporta il rischio di una maggiore rigidità. Ma un testo unico di questo tipo è certamente destinato a durare nel tempo, proprio perchè ormai il quadro degli aspetti generali è definito in modo esauriente e moderno.

Resta il problema della parte, per così dire, più specifica, quella cioè che riguarda settori particolari o che contiene disposizioni così analitiche da non trovare sede op-

portuna in un testo unico del tipo sopraindicato.

Per questa disciplina, che trova il suo presupposto nel testo unico, e nelle sue disposizioni generali, è indispensabile la possibilità di un aggiornamento più rapido, ma anche di una più agevole conoscenza per coloro che operano nei singoli settori e che certo troverebbero qualche difficoltà ad orientarsi in una sorta di «codice» omnicomprensivo. Da ciò la previsione di alcuni decreti legislativi, per settori specifici, destinati ad integrare la normativa di carattere generale, fornendo valori, indicazioni, misure, anche assai analitiche, ma suscettibili di un più rapido aggiornamento. Infatti, una volta scelto il sistema del decreto legislativo ad ampio spettro, è possibile prevedere - per i decreti «settoriali» - una più agevole possibilità di aggiornamento in tempi rapidi. Vengono poi riservate ad una normativa di carattere regolamentare, ancora più agevolmente adeguabile, determinazioni di natura più strettamente «tecnica» ed attuativa.

In questo modo, si avrà: un testo unico che riguarda tutti, per gli aspetti di carattere generale, e detta quindi una disciplina organica ed applicabile a tutti i settori, privati e pubblici; una serie (limitata) di decreti legislativi di carattere settoriale, che definisce la normativa specifica ed analitica per singoli settori maggiormente esposti a rischio o che richiedono una disciplina particolareggiata; e infine un regolamento, anch'esso di carattere generale, per la specificazione tecnica di una serie di aspetti e criteri fissati nel testo unico in termini di principio.

Ovviamente, le disposizioni attuative e tecniche del regolamento valgono anche per i settori specificamente disciplinati dai decreti delegati, salvo che in questi ultimi non si ritenga necessaria, ma solo per la particolarità della materia, qualche definizione o puntualizzazione di natura diversa.

Naturalmente, la forza dei precetti troverà la sua fonte nel provvedimento generale di delega e nel successivo testo unico, al quale è affidato il compito di attribuire un

valore rilevante anche alla disciplina (solo apparentemente) di carattere secondario.

In questo modo, si risolve anche il problema del sistema sanzionatorio, che non potrebbe essere affidato a fonti di rango meno elevato di quello legislativo.

Tenendo conto delle più recenti acquisizioni (comprese le pronunce in materia della Corte costituzionale, come quella, notissima, emessa con sentenza n. 312 del 18 luglio 1996) si ritiene di aver previsto, nel provvedimento di delega, quanto necessario perchè in ogni caso sia assicurato il rispetto del principio di legalità e la fonte degli obblighi principali resti pur sempre la legge, quando si tratta di precetti penalmente sanzionati.

In questo modo, non dovrebbero restare fuori dalla previsione legislativa settori o disposizioni di alcun genere, mentre dovrebbero essere garantite - in ogni caso - la certezza e chiarezza sia del precetto che delle relative sanzioni.

Ovviamente, come di fatto si è già anticipato, la complessità della materia e la quantità di precetti da considerare rendono indispensabile il ricorso al sistema della delega al Governo. Una delega da attivare, per il testo unico, con i sistemi più rigorosi previsti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e con un sistema «rinforzato» di intervento del Parlamento. Nei casi, invece, in cui è prevista una delega ulteriore per settori specifici, destinati ad integrare il testo unico, il sistema delineato è meno rigido, tanto da rendere più agevole un rapido adeguamento. Quest'ultimo risulta ancora più agevole per ciò che attiene al regolamento.

Ciò detto, si può passare ad un'indicazione, sia pure sommaria, dei contenuti essenziali della proposta, inerenti a ciò che dovrebbe essere assunto a fondamento del testo unico da predisporre.

Nella prima parte del disegno di legge si dettano i *criteri generali* cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, che, come detto, ha per oggetto la riunificazione in un unico testo delle disposizioni di principio e di carattere generale in materia di

sicurezza che si trovano disseminate nelle diverse leggi emanate nel corso degli anni, nonchè il loro coordinamento, per criteri anche di innovazione. A tal fine, l'articolo 3 detta i principi e i criteri direttivi generali ai quali il Governo dovrà uniformarsi. Si sancisce, anzitutto, che il rispetto della salute dei lavoratori deve essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza, nonchè attraverso la programmazione della stessa attività prevenzionistica. Al fine di assicurare l'unitarietà degli obiettivi della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, si dispone, inoltre, che l'attività di prevenzione dovrà essere realizzata con l'intervento e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, al quale viene attribuito il compito di valutare preventivamente la compatibilità delle attività lavorative con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente, di assistere le imprese nell'attività di prevenzione, di svolgere attività di informazione e formazione per tutti i soggetti impegnati nella prevenzione e di acquisire le informazioni necessarie per realizzare migliori condizioni di sicurezza. Si è ripreso, in questo modo, quanto già stabilito dalla legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978, che, come si è già accennato, all'articolo 24 aveva delegato il Governo ad emanare un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, cercando di delineare un sistema unitario di tutela della salute dei cittadini dentro e fuori dai luoghi di lavoro, fondato sulla programmazione e sul controllo preventivo, da realizzarsi mediante l'attribuzione al Servizio sanitario nazionale di un ruolo propulsivo nell'attuazione del diritto alla salute.

Tra i principi generali si prevede, inoltre, l'applicazione della normativa prevenzionistica per tutti i settori di attività, pubblici o privati, e per tutti i lavoratori. Al fine di assicurare che il riordino della normativa non comporti delle lacune o dei peggioramenti rispetto alla situazione attuale, si stabilisce

espressamente il divieto di abbassamento dei livelli di protezione, dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Tra i criteri generali, si è infine prevista la semplificazione della normativa, in modo da renderla facilmente comprensibile per tutti coloro che poi dovranno rispettarla.

L'articolo 4 detta i principi e i criteri specifici ai quali il Governo dovrà attenersi nell'elaborazione del testo unico. Il punto 1) prevede, in linea generale, la riunificazione e il riordino delle disposizioni legislative vigenti. I punti da 2) a 9) dettano i criteri generali per definire un ambito di applicazione uniforme della disciplina. Si deve infatti ricordare che le definizioni contemplate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 626-*bis*, che costituisce attualmente il testo principale in materia, in base alle quali si stabilisce il campo di applicazione della normativa, lasciano scoperti alcuni settori e categorie di lavoratori. Inoltre, poiché tali definizioni pongono non irrilevanti problemi applicativi, risulta per alcuni versi difficile stabilire con certezza le competenze e le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione.

Per quanto riguarda le attività soggette all'applicazione della normativa si prevede l'adozione di una definizione ampia, comprensiva di tutti i settori di attività, pubblici e privati, e di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non, limitando, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva quadro, le possibilità di deroga a specifiche categorie della pubblica amministrazione che, per le particolarità dei servizi espletati, richiedono una differente regolamentazione. Inoltre, si dettano disposizioni volte a risolvere il problema dell'individuazione delle categorie di lavoratori tutelate dalla normativa prevenzionistica. Infatti, la definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626-*bis* include tutti i lavoratori dipendenti - compresi gli apprendisti e quelli assunti con contratto di formazione e lavoro - i soci lavoratori e gli *stagiaires*. Tuttavia, sono escluse altre rilevanti categorie di soggetti.

Tra l'altro, i decreti prevenzionistici del 1955-56 contengono ancora le disposizioni tecniche generali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e recano formulazioni più ampie rispetto a quella di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626-*bis*. A causa delle diverse definizioni, si è realizzata una situazione per cui alla regola generale dell'applicazione sia dei decreti del Presidente della Repubblica degli anni '50 sia del decreto legislativo n. 626-*bis*, si affiancano situazioni di soggetti tutelati dalle norme del 1955-56, ma non dal nuovo decreto, e situazioni di completa esclusione da ogni tutela, benchè ragioni sostanziali impongano l'estensione della normativa in materia di sicurezza. Sul problema è intervenuta, in passato, la Corte costituzionale che, pur ritenendo necessaria un'estensione della tutela, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'esclusione di determinate categorie di lavoratori, a causa della tassatività e dell'inapplicabilità dell'analogia alle leggi penali. È quindi necessario ampliare l'ambito di applicazione della normativa prevenzionistica, onde evitare che le sia pur evidenti esigenze di certezza del diritto penale si trasformino in irragionevoli differenziazioni di trattamento tra lavoratori che si trovano nella medesima posizione. A tal fine, il testo unico dovrà trovare applicazione, oltre alle categorie già previste dal decreto legislativo n. 626-*bis*, anche ai lavoratori che svolgono la prestazione a titolo non oneroso, del resto già inclusi nell'ambito di applicazione dei decreti degli anni '50, ai partecipanti all'impresa familiare, ai lavoratori che prestano la loro opera sulla base di un contratto di associazione in partecipazione, agli addetti a servizi familiari e domestici, ai titolari di rapporti di prestazione di lavoro coordinata e continuativa a carattere prevalentemente personale e ai titolari di rapporti di lavoro atipici o, comunque, non classificabili secondo gli schemi tradizionali. Per queste categorie di soggetti si prevede, tuttavia, la possibilità di parziali dero-

ghe, giustificate dall'incompatibilità delle disposizioni dettate per la generalità dei lavoratori subordinati con la natura di tali rapporti.

Si dettano poi i criteri da seguire per una migliore individuazione dei soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione. In merito, si deve innanzitutto ricordare che, secondo l'articolo 2 del decreto legislativo n. 626-*bis*, è datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale che sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Questa definizione, come è emerso già dalle prime interpretazioni, rischia di creare confusione tra due distinti problemi: quello dell'individuazione, nell'ambito delle persone giuridiche, della persona fisica responsabile per l'adempimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro e quello della delega di tali obblighi. Si prevede, quindi, di riprendere la formulazione già propria della Direttiva quadro, che considera datore di lavoro il soggetto che è titolare del rapporto di lavoro o che ha la responsabilità dell'impresa. Si stabiliscono, poi, i criteri per la definizione degli altri soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione in azienda e, in particolare, per la definizione di «servizio di prevenzione e protezione», di «responsabile del servizio di prevenzione e protezione», di «medico competente», di «rappresentante per la sicurezza». Salvo per quanto riguarda il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per il quale è prevista la definizione dei requisiti professionali necessari in relazione al tipo di impresa e di rischio, per le altre definizioni si riprende, sostanzialmente, quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 626-*bis*.

Il punto 10) prevede la definizione delle misure di prevenzione e di sicurezza che devono essere adottate da tutti i datori di lavoro per realizzare l'obiettivo della tutela della salute negli ambienti di lavoro. Anche sotto questo profilo, si riprende sostanzialmente quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 626-*bis* in attuazione della Direttiva quadro.

Il punto 11) detta i criteri e i principi cui fare riferimento per la definizione degli *obblighi generali di sicurezza del datore di lavoro*, che, come si accennava sopra, sono disseminati in diverse disposizioni di legge. Si prevede la statuizione di un dovere generale di sicurezza, avente carattere di chiusura, ispirato al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile e consistente nell'adozione delle misure di sicurezza generali delineate al punto 10), delle misure specifiche previste dalla normativa di carattere tecnico e di tutte le ulteriori misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

I principi e i criteri di cui ai punti da 12) a 20) riguardano l'*obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi presenti in azienda*. Tale obbligo, come noto, è stato introdotto con il recente decreto legislativo n. 626-*bis*, che impone al datore di lavoro di redigere un documento contenente una relazione sulla suddetta valutazione, l'individuazione delle misure di sicurezza e il relativo programma di attuazione. La normativa in materia, tuttavia, non è stata formulata in modo chiaro e, per alcuni versi, appare riduttiva rispetto alla funzione dell'obbligo di valutazione dei rischi. Se ne prevede, quindi, una semplificazione, al fine di stabilire più chiaramente che la valutazione dei rischi deve essere effettuata con riferimento a tutti i potenziali pericoli insiti nell'attività lavorativa e che la relativa documentazione deve riguardare l'individuazione delle misure di sicurezza adottate e quelle che devono essere ancora adottate. Si vuole, insomma, che la valutazione dei rischi costituisca lo strumento per spingere gli imprenditori a lavorare esplicitamente per la

prevenzione e a dichiarare il lavoro svolto e quello ancora da svolgere. Sia per dare effettività al nuovo istituto, sia per agevolare i controlli degli organi di vigilanza, si stabilisce l'obbligo di trasmettere la documentazione in questione ai suddetti organi, salvo alcune eccezioni, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche delle aziende. In merito, è opportuno chiarire che in questo modo non si introduce, come da molti paventato, una forma di autodenuncia, perchè, comunque, la valutazione dei rischi e i conseguenti adempimenti fanno parte di un metodo operativo che il datore di lavoro deve adottare per conseguire il miglior rispetto della normativa di sicurezza. Essi costituiscono, in realtà, uno strumento metodologico, fondato comunque su una valutazione di parte.

È necessario, peraltro, sottolineare che il nuovo modello di prevenzione in materia di sicurezza e igiene del lavoro, realizzatosi con l'attuazione delle direttive comunitarie, presenta una lacuna vistosa, perchè sottovaluta la fondamentale esigenza di coordinare gli interventi nei luoghi di lavoro con la più ampia problematica della tutela dell'ambiente e delle popolazioni residenti nelle zone vicine ai luoghi di lavoro. I gravissimi disastri verificatisi in passato hanno infatti dimostrato che è inconcepibile separare e regolamentare a «compartimenti stagni», tra loro non comunicanti, la tutela della sicurezza e dell'integrità fisica dei cittadini dentro e fuori dai luoghi di lavoro. Come si è già rilevato, l'esigenza di un intervento preventivo integrato era ben chiara nella legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978. Quest'ultima ha infatti previsto, all'articolo 2, numero 2), «la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro» e, sempre all'articolo 2, al numero 5), «la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro». Inoltre, all'articolo 4, la legge di riforma sanitaria del 1978 ha previsto l'emanazione di norme volte ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale, anche

per quanto riguarda la sicurezza «in ambienti di vita e di lavoro». Infine, l'articolo 24, nel delegare il Governo ad emanare un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, ha previsto, come primo criterio, «l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita». Il continuo riferimento operato da tale legge agli ambienti di vita e di lavoro non è affatto casuale, anzi, sta proprio a significare la volontà di costruire un modello di intervento uniforme per le varie attività e situazioni che riguardano il cittadino, considerato non solo singolarmente ma anche nella sua dimensione sociale. A tal fine, la riforma ha stabilito altresì che l'attività di prevenzione e la determinazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni o dell'esposizione ad agenti nocivi o al rumore siano fissati con riferimento sia agli ambienti di lavoro, sia agli ambienti abitativi e al territorio.

Il decreto legislativo n. 626-*bis* ha sottovalutato la questione, limitandosi a prevedere, all'articolo 4, comma 5, lettera *n*), l'obbligo del datore di lavoro di prendere provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, ma senza fare alcun riferimento alle esigenze di tutela delle popolazioni laddove definisce le misure generali di sicurezza.

Occorre quindi rivalutare e dare effettività al metodo di intervento già delineato nella legge n. 833 del 1978, stabilendo che l'obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro e la valutazione dei rischi devono riguardare tutti i pericoli e imponendo l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare, oltre all'integrità fisica e alla personalità morale dei prestatori di lavoro, anche le popolazioni e l'ambiente (punti 11) e 12).

Secondo il decreto legislativo n. 626-*bis*, per le piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune attività particolarmente a rischio, con decreto dei Ministri del lavoro e

della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali, nonchè i casi di scarsa pericolosità nei quali è possibile lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione e la riduzione delle visite mediche. Si prevedono, comunque, delle eccezioni alla possibilità di utilizzare le procedure standardizzate. Ma la disposizione mal si adatta all'attuale realtà produttiva, giacchè vi sono diverse attività particolarmente pericolose che sono comunque ammesse all'utilizzazione di procedure standardizzate e, d'altra parte, vi sono tipi di attività e lavorazioni, come ad esempio i lavori stagionali o quelli svolti dalle associazioni di volontariato, che, pur coinvolgendo un ampio numero di lavoratori, presentano caratteristiche tali da rendere eccessivo l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626-*bis* e che, quindi, dovrebbero essere ammessi alle procedure semplificate.

La standardizzazione, del resto, ha lo scopo di rendere più agevole l'adempimento degli obblighi di sicurezza da parte delle piccole e medie imprese, ed è quindi fondamentale che le procedure siano anche semplificate, onde evitare che l'attività di prevenzione sia considerata solamente come un ulteriore vincolo burocratico. Si tratta solo di impedire che la disposizione, anzichè semplificare le procedure, le riduca ad un semplice adempimento formale e che si realizzi una ingiustificata discriminazione tra lavoratori esposti agli stessi pericoli. È ben vero che la stessa norma prevede che possano essere individuate, con decreto ministeriale, le imprese che, in quanto soggette a particolari rischi, pur essendo di dimensioni ridotte, restano soggette alla regola generale della documentazione scritta; tuttavia, si tratta di una disposizione riduttiva, almeno fino a quando non saranno intervenuti tutti i decreti ministeriali.

La ragione per cui si è imposto l'obbligo di valutazione e di documentazione è proprio quella di assicurare che i datori di lavoro prendano effettivamente in considerazione i problemi della sicurezza e svolgano le attività di prevenzione necessarie. È bene, dunque, che, per tutte le imprese, l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi sia effettivo e siano chiari i criteri per il riordino dell'ambito di applicazione delle procedure semplificate e di autocertificazione; detti criteri vanno stabiliti, oltre che in ragione delle dimensioni dell'azienda, anche sulla base del tipo di attività e dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Con il punto 19) si interviene sulla questione degli adempimenti per le imprese di nuova costituzione, per le quali l'articolo 96-*bis* del decreto legislativo n. 626-*bis* dispone che la valutazione dei rischi deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio dell'attività. La disposizione è chiaramente in contrasto con i principi generali in materia di sicurezza, che impongono la prevenzione dei rischi alla fonte e la programmazione della prevenzione stessa in modo coerente ed integrato con le condizioni tecniche e produttive dell'azienda. Dunque, si dettano i criteri affinché sia stabilito che la valutazione dei rischi deve precedere l'inizio dell'attività d'impresa. Al fine di assicurare l'assistenza e il controllo pubblico sulle condizioni di sicurezza delle attività produttive, si prevede, inoltre, al punto 20), che in caso di rilevanti modifiche dell'attività dell'impresa sia nuovamente trasmessa la notifica preliminare all'organo di vigilanza.

I principi e i criteri stabiliti ai punti 21), 22) e 23) riguardano i *compiti dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*, e si propongono di riordinare e semplificare la normativa in materia, anche al fine di chiarire i limiti entro i quali può essere ammessa la delega delle funzioni. Il problema è stato affrontato nel decreto legislativo n. 626-*bis*; tuttavia, con esso, si è realizzata una situa-

zione ambigua, perchè la disciplina della delega delle funzioni si desume dal combinato disposto di tre diverse disposizioni: l'articolo 1, comma 4-ter, stabilisce che alcuni particolari adempimenti del datore di lavoro non possono essere delegati, l'articolo 4, invece, pone a carico dello stesso anche altri obblighi, che l'articolo 89 sanziona come reati propri del solo datore di lavoro. Per l'inadempimento a tali obblighi, di conseguenza, può essere considerato responsabile solo tale soggetto, ancorchè non vi sia un divieto esplicito di delega. Poichè è assurdo affidare la soluzione di questioni così delicate all'interpretazione combinata di tre distinte disposizioni tra loro non chiaramente coordinate, si delega al Governo il compito di riordinare la materia e di esplicitare, con chiarezza, quali siano gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare ad altri soggetti e, per quanto riguarda le funzioni che invece possono essere delegate, quali siano le condizioni di legittimità della delega, anche in conformità ai consolidati orientamenti giurisprudenziali.

I punti da 24) a 26) riguardano *il servizio di prevenzione e di protezione*. Si tratta di un istituto introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 626-bis e costituito dall'insieme delle persone, dei mezzi e dei sistemi interni o esterni all'azienda di cui il datore di lavoro si avvale per effettuare la valutazione dei rischi e per l'individuazione delle misure di sicurezza da adottare. Si propone di riformulare le norme che riguardano le modalità di costituzione del servizio al fine di semplificarle e di renderle, così, facilmente comprensibili per tutti. Inoltre, si introducono modifiche alle disposizioni che consentono al datore di lavoro di svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione o di avvalersi di competenze esterne all'impresa, escludendo le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose o comportanti forme di sorveglianza sanitaria speciale.

Infine, poichè il decreto legislativo n. 626-bis si limita a stabilire che i membri del servizio di prevenzione e di protezione

devono avere «attitudini e capacità adeguate», si prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione e di aggiornamento, necessari per mantenere i membri del servizio costantemente preparati sull'evoluzione della tecnica e sull'insorgere di nuovi rischi e pericoli connessi alle condizioni di lavoro. In merito, va del resto ricordato che già il decreto legislativo n. 626-bis ha previsto che il datore di lavoro, che intenda svolgere personalmente i compiti del servizio, deve prima frequentare un apposito corso di formazione, e non si vede quindi perchè analoghi corsi non debbano essere previsti anche nell'ipotesi in cui i compiti del servizio siano svolti da altri soggetti.

I punti 27) e 28) dettano i criteri per l'istituzione di un *albo dei consulenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro*, al quale devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i soggetti che intendono svolgere attività di consulenza a favore delle imprese in questa materia. Si tratta di una disposizione innovativa, prevista allo scopo di regolamentare l'attività in questione, che nel corso degli ultimi anni ha avuto un rapido sviluppo, soprattutto a causa dell'accresciuta complessità degli adempimenti richiesti alle imprese. Tale sviluppo ha fatto sì che, accanto ad operatori seri e qualificati, molti consulenti e società di dubbia professionalità offrano servizi di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro spesso anche a prezzi altissimi e sproporzionati rispetto alla qualità delle prestazioni rese. L'istituzione dell'albo ha dunque lo scopo di selezionare, attraverso la definizione dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di consulenza, i soggetti che effettivamente danno sufficienti garanzie di serietà. Per evitare poi ingiuste speculazioni a danno delle imprese, si è prevista anche la definizione di un sistema tariffario per l'attività di consulenza.

I principi e i criteri stabiliti ai punti da 29) a 33) riguardano i *diritti dei lavoratori*. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 626-bis ha infatti definito compiutamente

i doveri del lavoratore, stabilendo che ciascuno deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, e ha poi specificato il contenuto di tale dovere in una serie di regole di condotta da tenere durante lo svolgimento della prestazione. D'altra parte, dal complessivo quadro normativo non emerge con sufficiente chiarezza il diritto dei lavoratori a svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza. Sotto questo profilo, si deve sottolineare che una ormai ultraventennale giurisprudenza afferma che al dovere di sicurezza posto a carico del datore di lavoro dall'articolo 2087 del codice civile corrisponde un diritto soggettivo perfetto del lavoratore all'adozione di tutte le misure necessarie a tutelarne l'integrità fisica e la personalità morale. Perciò la giurisprudenza ha affermato il diritto del lavoratore di rifiutare la prestazione pericolosa o nociva, senza subire alcun pregiudizio retributivo. Inoltre, sia pure con qualche oscillazione, la giurisprudenza afferma che il lavoratore divenuto inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni a causa delle condizioni di lavoro ha diritto ad essere adibito ad altra attività lavorativa compatibile con il suo stato di salute e non può essere licenziato. I più recenti provvedimenti legislativi sono intervenuti su queste questioni, ma prevedendo garanzie che per alcuni versi appaiono riduttive rispetto alle acquisizioni giurisprudenziali. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 626-bis dispone infatti che il lavoratore può rifiutare la prestazione solo in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato; ma, come si accennava sopra, la disposizione è riduttiva, sia perchè sono stabiliti tre requisiti rigorosi: la gravità, l'immediatezza e l'inevitabilità del pericolo; sia perchè non si tiene alcun conto della valutazione soggettiva del lavoratore, che in caso di valutazione errata o di reazione sproporzionata rispetto al pericolo, rischia di essere sanzionato anche se in buona fede, come è già avvenuto in taluni casi. Si propone quindi di ampliare le garanzie del lavoratore, stabilendo espressamente il

diritto di svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza e il diritto di rifiutarla in tutti i casi di violazione della normativa prevenzionistica e, comunque, tutte le volte che il lavoratore abbia un ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave e inevitabile. Oltre a ribadire che il lavoratore non può subire alcun pregiudizio per tale condotta, si delega al Governo il compito di stabilire le procedure necessarie al fine di assicurare che l'attività lavorativa possa riprendere soltanto dopo che siano stati eliminati i pericoli che ne hanno determinato la sospensione. Infine, si prevede una più completa disciplina dell'inidoneità sopravvenuta del lavoratore. Si deve ricordare che l'articolo 8 del decreto legislativo n. 277 del 1991 prevede che, a seguito del parere del medico, in caso di allontanamento temporaneo da un'attività comportante un'esposizione ad un agente chimico, fisico o biologico, il lavoratore sia assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto nell'ambito della stessa azienda. È inoltre previsto che in caso di adibizione a mansioni inferiori il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. Si tratta, tuttavia, di una disposizione insufficiente e riduttiva. Innanzitutto, perchè trova applicazione solo con riferimento ai casi di esposizione a determinati agenti, escludendo tutte le altre ipotesi di inidoneità dovuta a cause inerenti all'attività lavorativa; in secondo luogo, perchè mette in discussione la professionalità del lavoratore, in quanto non garantisce il diritto al mutamento di mansioni, essendo questo previsto solo «in quanto possibile»; infine, perchè la disposizione si riferisce solo ai casi di allontanamento temporaneo e non risolve il problema dell'inidoneità definitiva. Per assicurare che il lavoratore, che già ha subito un grave danno alla propria salute a causa delle condizioni di lavoro, non debba anche sopportare le conseguenze negative che ne derivano sul piano del rapporto di lavoro, si prevede che se, a seguito dell'accertamento sa-

nitario, egli viene allontanato dall'attività svolta, ha diritto ad essere adibito a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, e solo ove ciò non sia possibile, a mansioni inferiori, senza alcuna diminuzione della retribuzione, e che, salvo il caso di totale incapacità al lavoro, l'inidoneità sopravvenuta dipendente da cause attinenti alle condizioni di lavoro non può dare luogo al licenziamento del lavoratore.

Al punto 34) si delega il Governo ad integrare le disposizioni di legge relative alla *formazione e informazione dei lavoratori* prevedendo l'attivazione di campagne informative e di sensibilizzazione sui problemi della sicurezza del lavoro e la creazione di specifici corsi per la preparazione sia del personale pubblico addetto ad attività di prevenzione sia dei soggetti che, quotidianamente, devono rispettare le prescrizioni di sicurezza. A tal fine, il punto 35) prevede che, nella definizione dei finanziamenti, sia riservata una percentuale del Fondo sanitario nazionale all'attività di informazione e formazione in materia prevenzionistica.

I principi e i criteri stabiliti ai punti da 36) a 44) riguardano la *sorveglianza sanitaria* dei lavoratori. Si tratta di una materia molto delicata, oggetto di numerosi interventi legislativi. La normativa, infatti, si caratterizza per la sovrapposizione di tre grandi gruppi di disposizioni: i decreti degli anni '50 hanno stabilito l'obbligo di sottoporre il lavoratore a visite mediche periodiche in caso di esposizione a particolari rischi; l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), al fine di garantire l'imparzialità del giudizio del medico e il rispetto del diritto alla riservatezza della persona del lavoratore, ha previsto che i controlli sullo stato di salute dei dipendenti possono essere svolti solo dalle strutture del servizio sanitario pubblico; infine, il decreto legislativo n. 277 del 1991, per quanto riguarda l'esposizione a particolari condizioni di rischio, e il decreto legislativo n. 626-*bis* per tutte le attività soggette a sorveglianza sanitaria speciale, hanno ampliato notevolmente le funzioni del persona-

le sanitario e hanno consentito al datore di lavoro di avvalersi di medici non dipendenti dal servizio pubblico. Si prevede quindi il riordino della complessa legislazione in materia, cercando anche di apportarvi qualche miglioramento, con l'estensione a tutti i lavoratori del controllo periodico sulle condizioni di salute e con la definizione di nuove modalità della sorveglianza sanitaria speciale, necessaria quando il lavoratore è esposto a particolari rischi. Si introduce, quindi, una distinzione tra l'attività preventiva del medico competente, consistente nella collaborazione con il datore di lavoro relativamente alla valutazione dei rischi e all'attività di prevenzione in azienda, dai controlli sull'idoneità del lavoratore. Per il primo tipo di attività si stabilisce la preferenza per l'impiego di medici del Servizio sanitario nazionale, pur ammettendosi il ricorso a strutture private, ove non sia possibile l'intervento pubblico. Al fine di favorire una maggiore collaborazione delle strutture pubbliche e di ampliarne le possibilità di intervento, si limita a delimitati ambiti territoriali l'incompatibilità tra l'attività effettuata a favore delle imprese e quella di vigilanza svolta per gli organi pubblici di controllo. Per quanto riguarda invece gli accertamenti sanitari sullo stato di salute dei lavoratori, si prevede che questi possano essere svolti soltanto dal servizio pubblico, che deve emettere i propri giudizi sulla base di un formulario standardizzato, al fine di garantire l'imparzialità del giudizio stesso e il rispetto del fondamentale diritto alla riservatezza del lavoratore su fatti attinenti alla propria persona.

Il punto 45) prevede il riordino e il coordinamento delle norme che impongono al datore di lavoro di tenere e aggiornare determinati *registri*. Anche in questo caso, infatti, diverse disposizioni si sovrappongono: i decreti degli anni '50 prevedono l'obbligo per tutte le imprese di tenere il registro degli infortuni, la legge di riforma sanitaria del 1978 prevede, all'articolo 27, quinto comma, l'istituzione dei registri dei dati

ambientali e biostatistici, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e, da ultimo, il decreto legislativo n. 626-*bis* prevedono, nuovamente, l'obbligo di tenere il registro degli infortuni e, inoltre, l'obbligo per il medico competente di istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria speciale.

I punti 46), 47) e 48) riguardano *gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori di impianti, macchine, dispositivi di sicurezza e attrezzature di lavoro*. La materia era in passato regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed è stata nuovamente disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 626-*bis*, che impone a tali soggetti di rispettare, nello svolgimento delle proprie attività, le disposizioni relative ai requisiti tecnici di sicurezza. Una disposizione analoga è inoltre contenuta nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, relativamente alla costruzione e realizzazione di nuovi impianti comportanti rischi di esposizione al rumore. Tuttavia, le tre norme hanno formulazioni e ambiti di applicazione parzialmente diversi, sicchè vi sono questioni regolate ancora da disposizioni del 1955 e altre disciplinate dai provvedimenti legislativi più recenti, con differenziazioni anche per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio. Si prevede quindi il riordino e l'integrazione tra le diverse disposizioni.

I principi e i criteri stabiliti ai punti da 49) a 54) riguardano il riordino e il miglioramento della normativa di sicurezza in caso di affidamento di lavori da eseguirsi all'interno dell'unità produttiva ad *imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi*. Si sottolinea, anzitutto, la necessità di coordinare la normativa di sicurezza con quella sui lavori pubblici e sugli appalti in genere, nell'intento di impedire fenomeni assai diffusi in questo campo, che vanno sistematicamente a discapito della sicurezza. Ma poi, con riferimento specifico alla norma attualmente contenuta nell'articolo 7 del decreto

legislativo n. 626-*bis*, si rileva che essa pone a carico del datore di lavoro committente alcuni obblighi ulteriori, che incidono sia sulla fase di stipulazione del contratto di appalto o d'opera, sia su quella della sua esecuzione, stabilendo che il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore o dell'impresa appaltatrice e fornire loro «dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente» di lavoro. La norma prevede inoltre che, in caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda a lavoratori autonomi o appaltatori, i datori di lavoro: *a)* cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; *b)* coordinino gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. L'ultimo comma del citato articolo 7 stabilisce, infine, che spetta al committente il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i vari soggetti operanti nell'impresa, ma sancisce anche che tale obbligo «non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi». Si pone, in questo modo, il problema di stabilire sino a che punto debba estendersi l'obbligo di coordinamento e cooperazione del committente. Va ricordato che l'affidamento dei lavori a soggetti esterni ha sempre costituito, nel nostro Paese, un facile espediente per sottrarre il datore di lavoro alle proprie responsabilità, anche in materia di sicurezza, e che in molti casi è lo stesso contenuto del contratto di appalto ad ingenerare rilevanti problemi per la tutela della salute e dell'incolumità fisica dei lavoratori perchè è anche dai tempi e ritmi di lavoro in tale contratto concordati che possono derivare ulteriori pericoli o un aggravio di quelli già esistenti.

Del resto, la nostra stessa legislazione, sia pure con riferimento a particolari fatti-

specie di appalto, aveva già previsto norme più precise: l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, aveva stabilito, in materia di appalti pubblici, l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano di sicurezza e di coordinare l'attività delle diverse imprese operanti sui luoghi di lavoro; successivamente, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha introdotto ben più consistenti regole per garantire la sicurezza nei cantieri. Si prevede quindi una migliore definizione degli obblighi di coordinamento e cooperazione e, più in generale, delle procedure, delle attività organizzative e delle responsabilità del committente, degli appaltatori e degli altri soggetti presenti nei luoghi di lavoro necessari per garantire la sicurezza dei lavori. A tal fine, si è fatto riferimento a quanto già stabilito dalla nuova normativa in materia di cantieri temporanei e mobili di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996. In particolare, oltre a prevedere il coordinamento con la suddetta normativa, si impone al datore di lavoro committente di redigere un piano di sicurezza che tenga conto dei rischi e delle misure di sicurezza necessarie in relazione alla presenza, simultanea o successiva, nei luoghi di lavoro, di più imprese. L'elaborazione del piano deve costituire requisito di validità del contratto; esso, inoltre, deve essere allegato al documento di valutazione dei rischi effettuato dalle singole imprese presenti nei luoghi di lavoro e inviato alle competenti autorità di controllo. Si prevede, tra l'altro, che il mancato rispetto, da parte di una delle imprese operanti nei luoghi di lavoro, delle misure di sicurezza previste nel piano costituisce inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto o di lavoro autonomo. Viene poi chiaramente stabilito che il datore di lavoro committente ha l'obbligo di vigilare sull'adozione, da parte di tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, delle misure di sicurezza necessarie.

Infine, si assicura ai lavoratori una adeguata e specifica informazione sui potenziali rischi derivanti dalla presenza simultanea

o successiva di più imprese nei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi dei responsabili dei servizi di prevenzione e di protezione e di quelli di emergenza. Analoghi diritti di informazione e formazione devono essere riconosciuti ai rappresentanti dei lavoratori di tutte le imprese, che devono poter accedere ai luoghi di lavoro e alla documentazione relativa al piano di sicurezza. Agli stessi, inoltre, è esplicitamente riconosciuto il diritto di essere consultati preventivamente sul piano di sicurezza e sulle sue eventuali modifiche, di ricevere i chiarimenti che ritengano necessari e di incontrarsi e coordinarsi nel compimento delle funzioni loro assegnate.

I punti 55), 56) e 57) dettano i criteri per adeguare la normativa prevenzionistica alle esigenze organizzative dei *gruppi di imprese*. Lo scopo è quello di assicurare il coordinamento, da parte della direzione del gruppo, dell'attività di prevenzione, anche mediante la facoltà di costituire un servizio di prevenzione e protezione unico, e di assicurare ai lavoratori e ai loro rappresentanti la possibilità di coordinarsi per l'esercizio delle loro funzioni. In materia, si prevede inoltre che, qualora più imprese dello stesso gruppo utilizzino gli stessi luoghi di lavoro, sia adottato un piano di sicurezza che tenga conto della presenza simultanea di più organizzazioni produttive negli ambienti di lavoro e siano assicurate ai lavoratori una informazione e una formazione adeguata ai rischi connessi alla presenza di altre imprese nei luoghi di lavoro.

I principi e i criteri stabiliti ai punti da 59) a 63) riguardano le funzioni e i diritti del *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*. Il diritto dei lavoratori di nominare una propria rappresentanza per il controllo e la promozione delle misure di sicurezza è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori. Con il decreto legislativo n. 626-bis è stata poi prevista la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutte le imprese e ne sono state disciplinate le funzioni.

L'articolo 19 del decreto legislativo n. 626-*bis* attribuisce infatti al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 1) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro; 2) il diritto di essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sull'attuazione delle misure di sicurezza, sulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e di emergenza e sull'organizzazione della formazione; 3) il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale attinente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, alle sostanze e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti e all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, nonché agli infortuni e malattie professionali; 4) il diritto di ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 5) il diritto di ricevere una formazione adeguata; 6) il diritto di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di sicurezza; 7) il diritto di formulare osservazioni in occasione delle visite delle autorità; 8) il diritto di partecipare alla riunione periodica di prevenzione; 9) il diritto di ricorrere alle autorità competenti qualora le misure di sicurezza non siano idonee. L'esercizio di tali funzioni deve però essere disciplinato dalla contrattazione collettiva. Quest'ultima, in qualche caso, ha introdotto disposizioni restrittive delle modalità di esercizio dei suddetti diritti. In alcuni contratti, ad esempio, non è previsto uno specifico monte ore di permessi, ma un periodo di aspettativa non retribuita, mentre il diritto di accesso ai luoghi di lavoro può essere esercitato solo in presenza di un rappresentante dell'associazione dei datori di lavoro, previa comunicazione all'organismo paritetico territoriale e conferma dell'associazione dei datori di lavoro. Anche per quanto riguarda le altre prerogative del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si deve registrare la presenza di alcune disposizioni restrittive. Ad esempio, si dispone che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte «avendone il tempo neces-

sario». In altri casi, invece, la contrattazione collettiva ha introdotto importanti innovazioni come quella dei «delegati di bacino» per imprese minori ed artigiani, con un'iniziativa che va recepita nella legge, per assicurarne la diffusione e l'estensione a tutti i settori produttivi.

L'esperienza maturata con l'applicazione dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, del resto, ha dimostrato la frapposizione, da parte di diverse imprese, di ostacoli all'operato delle rappresentanze dei lavoratori, alle quali è stato spesso impedito l'accesso ai luoghi di lavoro, sono state negate le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti, oppure è stata imposta la presenza di esponenti della direzione aziendale alle visite e ai colloqui con i lavoratori.

In molti settori, inoltre, non si è ancora trovato un accordo sulla materia.

Affinchè il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possa svolgere in modo efficace il proprio mandato, è dunque necessario che siano assicurate la piena libertà di azione contro ogni ostacolo e una effettiva funzione di rappresentanza degli interessi dei lavoratori. A tal fine, si dispone che il rappresentante possa esercitare le proprie funzioni, secondo le prescrizioni minime di legge, anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità di esercizio, o le abbia definite in modo insufficiente, e che, in ogni caso, l'esercizio dei diritti del rappresentante non possa essere subordinato all'adempimento di particolari oneri. Si prevede, inoltre, che il rappresentante possa avvalersi, nell'adempimento delle proprie funzioni, della collaborazione di tecnici esterni specializzati e che lo stesso abbia diritto di ricevere dall'impresa tutte le informazioni necessarie e che possa utilizzarle ai fini della prevenzione, pur nella salvaguardia del segreto industriale. Infine, si dispone espressamente che il rappresentante può rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'adozione delle misure di sicurezza effettivamente necessarie e che lo stesso può ricorrere al giu-

dice per ottenere, con lo speciale procedimento d'urgenza di cui all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, la cessazione dei comportamenti del datore di lavoro volti a limitare l'esercizio dei diritti previsti dalla legge.

I punti 64) e 65) riguardano la *riunione periodica di prevenzione e protezione* che, a norma del decreto legislativo n. 626-bis, si deve tenere obbligatoriamente in tutte le imprese che occupano più di quindici dipendenti una volta all'anno e nei casi di significative variazioni delle condizioni di sicurezza. La previsione ha chiaramente lo scopo di assicurare un luogo di confronto e di collaborazione dei soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione sui luoghi di lavoro. Infatti, alla riunione partecipano il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il rappresentante per la sicurezza, che devono esaminare il documento di valutazione dei rischi, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Per assicurare che la riunione costituisca un momento di effettivo confronto e che siano valutati tutti gli aspetti della programmazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione, si è cercato di integrare la normativa in due sensi. Da una parte si è previsto che alla riunione partecipino anche i membri delle rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori incaricati dei servizi di emergenza e, qualora ciò sia richiesto da uno degli aventi diritto a parteciparvi, anche i rappresentanti dei servizi pubblici di prevenzione. Dall'altra si è integrato l'ordine del giorno della riunione, stabilendo che siano valutati anche l'attuazione delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, l'idoneità dei piani di gestione dell'emergenza, le proposte di adozione di nuove misure di sicurezza e di igiene, le proposte di indagini e ricerche specifiche connesse all'insorgenza di nuovi rischi, i progetti di modifica dell'organizzazione produttiva rilevanti sotto il profilo della sicurezza e, infine, l'idoneità delle misure di sicurezza per quanto riguar-

da la tutela dell'ambiente esterno e della salute dei cittadini.

I principi e i criteri fissati ai punti da 66) a 82) riguardano la normativa di carattere specifico. In sostanza, si prevede il riordino e l'integrazione delle disposizioni relative alle regole e alle procedure di sicurezza da seguire nella programmazione e nello svolgimento dell'attività lavorativa. Prima di entrare nel merito di quanto stabilito in relazione ai singoli aspetti regolamentati, è bene precisare che le disposizioni in questione si limitano a prevedere la definizione delle regole generali da seguire in materia di sicurezza e igiene del lavoro, mentre per quanto riguarda gli aspetti e le disposizioni di carattere tecnico, si è ritenuto opportuno, anche al fine di consentirne un rapido aggiornamento, delegificare la materia, prevedendo, all'articolo 6, l'emanazione di un regolamento da parte del Governo.

Tornando alle regole e alle procedure generali di sicurezza, i punti da 66) a 70) riguardano i *requisiti minimi di sicurezza e di igiene dei luoghi e dei posti di lavoro*. Oltre alla definizione di «luogo», di «ambiente» e di «posto» di lavoro, si prevede la definizione dei requisiti minimi di agibilità dei locali di lavoro, con riguardo, tra l'altro, sia alle caratteristiche strutturali, sia ai requisiti di illuminazione, temperatura e aerazione dei locali, sia alle regole da seguire per assicurare adeguate condizioni di igiene. Si prevede, inoltre, la definizione dei requisiti di sicurezza dei posti di lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione di spazi e di attrezzature conformi ai principi di ergonomia previsti dalle norme adottate dagli enti ed istituti di armonizzazione italiani ed europei.

Il punto 71) riguarda i *servizi igienico-assistenziali* e prevede il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia, che si trovano sia nei decreti degli anni '50, sia nei più recenti provvedimenti attuativi delle direttive comunitarie relativi a specifici settori di attività (ad esempio, nel decreto legislativo 15 agosto 1991,

n. 277, per quanto riguarda l'esposizione a rumore e ad agenti chimici, fisici o biologici), sia, infine, nel decreto legislativo n. 626-bis.

Il punto 72) riguarda le regole generali in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, attualmente disseminate in diversi provvedimenti normativi e regolamentari. Si prevede, in particolare, il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni relative alla cassetta del pronto soccorso (il cui contenuto, ancora oggi, è stabilito da un decreto ministeriale del 1958) e alla predisposizione, ove necessario, di un apposito locale di pronto soccorso. Inoltre, si dettano le disposizioni necessarie affinché siano organizzati i servizi di emergenza all'interno dell'impresa e siano definiti i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia.

I punti 73) e 74) definiscono gli obblighi dei datori di lavoro e le regole generali di sicurezza da seguire nell'utilizzo di *macchine, impianti, apparecchi, utensili e attrezzature di lavoro*, mentre i punti 75) e 76) definiscono gli obblighi e le procedure da seguire nella scelta e nell'utilizzo dei dispositivi di *protezione individuale*.

Il punto 77) riguarda la *movimentazione manuale dei carichi*, la cui regolamentazione è stata introdotta nel nostro ordinamento soltanto con il decreto legislativo n. 626-bis. Si dispone, conformemente a quanto già stabilito dal suddetto decreto, l'adozione delle misure necessarie per evitare la movimentazione manuale dei carichi e, ove ciò non sia possibile, la predisposizione di tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare o ridurre i rischi. Tuttavia, innovando la disciplina precedente, che riguarda solo le misure di prevenzione connesse ai rischi dorso-lombari, si è fatto riferimento a tutti i possibili rischi per la salute connessi alla movimentazione manuale dei carichi.

I punti 78), 79) e 80) riguardano l'utilizzo di attrezzature munite di *videoterminali*. La materia è stata disciplinata per la prima volta con il decreto legislativo n. 626-bis, il quale tuttavia, limita l'applicazione delle di-

sposizioni a tutela della salute solo ai lavoratori addetti a videoterminali per quattro ore «consecutive». Si tratta di una disposizione fortemente riduttiva, che rende la norma applicabile solo in limitati casi e che è stata oggetto di un intervento della Corte di giustizia delle Comunità europee. Con sentenza del 12 dicembre 1996 (C-74/95 e C-129/95) la Corte ha affermato che è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri la definizione del «periodo significativo» di adibizione a videoterminali in relazione al quale trova applicazione la normativa prevenzionistica e, tuttavia, ha altresì precisato che, comunque, tutti i posti di lavoro muniti di videoterminale devono rispondere ai requisiti di sicurezza e salute stabiliti dalla Direttiva comunitaria. Già nei pareri espressi dalle Commissioni lavoro del Senato e della Camera sullo schema del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, comunque, era stata sottolineata l'esigenza di ampliare l'ambito di applicazione della normativa a tutti i lavoratori addetti a videoterminali per una media di quattro ore giornaliere, pareri che tuttavia, sotto questo profilo, sono stati inspiegabilmente disattesi dal Governo. Sempre allo scopo di estendere, nel senso sopra delineato, l'ambito di applicazione della normativa in materia di videoterminali, è stato altresì presentato al Senato un disegno di legge, in data 25 giugno 1996 (atto Senato n. 770, d'iniziativa del senatore Smuraglia), di modifica dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 626-bis, che è appunto la disposizione che regola la materia. Nel disegno di legge si riproponeva, dunque, l'applicazione della normativa a tutti i lavoratori addetti a videoterminali per una media di quattro ore al giorno per tutta la settimana lavorativa e, in conformità a quanto stabilito dalla Corte di giustizia, si prevedeva che tutti i posti di lavoro muniti di videoterminale dovessero rispondere ai requisiti di salute e di sicurezza. Ora, dopo la decisione della Corte di giustizia, si impone un riordino della materia.

Il punto 81) è volto al riordinare la normativa relativa all'impiego di agenti fisici, chimici, biologici e cancerogeni e ai rischi derivanti dall'esposizione a rumore o a *sostanze e preparati pericolosi o nocivi*. La normativa in materia, infatti è estremamente complessa: alle disposizioni contenute nei decreti del 1955/56 si sono aggiunti, nel corso degli anni '80, altri interventi relativi all'impiego di particolari agenti o sostanze, e, nel corso degli anni '90, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che detta le regole generali da seguire nell'impiego di agenti nocivi e regole specifiche per l'esposizione a rumore e per l'impiego di alcuni agenti nocivi, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, relativo all'impiego di altri agenti nocivi e il decreto legislativo n. 626-bis, che, nuovamente, detta regole di carattere sia generale, sia specifico. Si prevede, quindi, il riordino della materia, mediante la definizione degli obblighi, delle procedure e delle misure di sicurezza applicabili in tutti i casi di impiego di agenti o sostanze pericolose o nocive, rinviando poi la determinazione delle misure tecniche e specifiche relative all'impiego di ciascun agente alle specifiche discipline di cui agli articoli 5 e 6.

Il punto 82), infine, prevede il riordino delle disposizioni in materia di *segnalatica di sicurezza*, attualmente contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nel decreto legislativo n. 626-bis e nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.

Il punto 83) detta alcune disposizioni per la *tutela della specificità femminile nel lavoro*, non limitata solo agli aspetti della salute riproduttiva e delle lavoratrici madri. Si prevedono il riordino della normativa contenuta nella legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, che ha dato attuazione alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure atte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo

di allattamento. Allo scopo di predisporre strumenti idonei a verificare gli effetti nocivi delle condizioni di lavoro sulla salute delle lavoratrici madri si introducono però anche disposizioni innovative, che riprendono, in sostanza, il contenuto del disegno di legge presentato il 28 aprile 1994 dai senatori Smuraglia e altri (atto Senato n. 192, XII legislatura). Si prevede, anzitutto, un potenziamento delle funzioni di prevenzione delle unità sanitarie locali, alle quali è attribuito il compito di informare le lavoratrici sui rischi per la gravidanza e, più in generale, per la salute riproduttiva collegati all'attività lavorativa e alle possibili interazioni tra l'attività lavorativa stessa, il lavoro casalingo e le abitudini personali. Al fine di acquisire le conoscenze necessarie per un'efficace attività preventiva si prevedono l'istituzione, presso le unità sanitarie locali, di osservatori sui rischi per la salute riproduttiva e per la gravidanza, e la predisposizione di schede di rilevazione dei rischi. È inoltre prevista l'istituzione di osservatori regionali, ai quali è attribuito il compito di rilevare i rischi e di elaborare i relativi programmi di prevenzione.

Per assicurare il coordinamento degli interventi pubblici in materia, si prevede, infine, l'estensione alle unità sanitarie locali del potere, già riconosciuto all'Ispettorato del lavoro, di disporre l'interdizione dal lavoro della lavoratrice in gravidanza in caso di pericolo per la salute della lavoratrice stessa o del nascituro.

Sul piano del rapporto di lavoro, oltre al riordino delle disposizioni relative all'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi per la salute delle lavoratrici madri e al divieto di adibizione a lavori faticosi, pericolosi e insalubri e al lavoro notturno, si prevede il diritto delle lavoratrici a permessi retribuiti per partecipare ai programmi di informazione e di prevenzione organizzati dal servizio pubblico e l'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori e il rappresentante della sicurezza sugli esiti della valutazione dei rischi per le lavoratrici madri.

Fin qui, per restare agli aspetti più «tradizionali». Peraltro, si è compiuto anche uno sforzo per superare un *gap* molto grave perfino sul terreno della conoscenza; infatti, si sa ormai che il lavoro (e ancora di più il doppio lavoro) produce effetti specifici, sul piano della sicurezza e della salute, sulla donna. Ma il tema è ancora poco approfondito e poco studiato. E dunque, bisogna mettere in campo strumenti anche di osservazione e di rilevazione che consentano di conoscere ed affrontare i fenomeni con piena conoscenza di causa.

I punti da 84) a 88) riguardano il settore della *pubblica amministrazione* e dettano alcune disposizioni volte a risolvere i problemi emersi nell'applicazione del decreto legislativo n. 626-*bis*. In merito si deve infatti rilevare che secondo la prima formulazione dell'articolo 1, il decreto trovava applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le forze armate e di polizia e la protezione civile; per queste ultime, si teneva conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di tali strutture, da individuarsi con decreto ministeriale. A tali possibilità di deroga il decreto legislativo n. 242 del 1996 ha aggiunto le strutture giudiziarie e penitenziarie, quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli istituti di istruzione e educazione di ogni ordine e grado, le rappresentanze diplomatiche e consolari, i mezzi di trasporto aerei e marittimi. Inoltre, l'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ha aggiunto gli archivi, le biblioteche, i musei e le aree archeologiche dello Stato. Il giudizio sulle deroghe così introdotte è molto severo, perchè, si è detto, si sta creando una gara all'esclusione dall'ambito di applicazione della legge. A ciò si deve aggiungere che la definizione di datore di lavoro contenuta nel decreto legislativo n. 626-*bis*, di cui, peraltro, si è già detto,

pone problemi di difficile soluzione per quanto riguarda la ripartizione degli obblighi e delle responsabilità tra i vari soggetti e che il decreto legislativo n. 626-*bis* ha trovato ampi settori della pubblica amministrazione impreparati, sia sotto il profilo dell'organizzazione degli interventi prevenzionistici richiesti, sia sotto il profilo della disponibilità dei mezzi finanziari necessari per l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Per cercare di ovviare a tali problemi, e per sviluppare una maggiore consapevolezza dell'importanza, anche sotto il profilo della migliore qualità dei servizi offerti ai cittadini, della prevenzione e della sicurezza del lavoro, si dettano alcune disposizioni volte a razionalizzare l'intervento prevenzionistico dell'amministrazione pubblica. Si prevede l'adozione dei provvedimenti necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di sicurezza e l'obbligo di predisporre un piano di rientro nella sicurezza e le procedure da seguire per assicurare il mantenimento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Inoltre, si stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente destinare una quota delle proprie risorse economiche all'attività di prevenzione.

Infine, si detta una disposizione volta a chiarire il contenuto dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 626-*bis*, in base al quale gli organismi paritetici aventi funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono destinatari degli stessi diritti di informazione che la legge riconosce in via generale alle rappresentanze sindacali.

I punti da 89) a 102) riguardano il *setto-*
re agricolo che, a causa di alcune sue caratteristiche peculiari, richiede un intervento in parte differenziato, e che in sede di indicazioni e direttive comunitarie è stato sempre trascurato o comunque considerato in modo meno specifico. Infatti, questo settore

si distingue per una forte presenza di aziende condotte direttamente dal titolare con l'ausilio dei familiari e per una forte parcelizzazione delle imprese sul territorio, che rendono difficile la prevenzione. Le caratteristiche del lavoro, inoltre, svolto in massima parte all'aperto, secondo i ritmi biologici delle colture e delle specie animali allevate, con mezzi tecnici disparati e spesso in terreni declivi che condizionano la sicurezza delle macchine, sono ulteriori elementi che impongono la predisposizione di una normativa speciale. Tra l'altro, i grandi mutamenti avvenuti con la meccanizzazione e con l'utilizzo di sostanze chimiche di varia nocività e pericolosità hanno determinato un forte aumento degli infortuni e delle malattie professionali, tabellate e non.

La disattenzione cui si è accennato è dimostrata dal fatto che fra i disegni di legge presentati dai componenti della cosiddetta «Commissione Lama», nel 1989, ce n'era anche uno dedicato a questa specifica tematica, che però non ebbe la fortuna di compiere neppure un passo; che altri disegni di legge, che tenevano ampio conto di quel lavoro e di quel disegno di legge, sono stati presentati, per iniziativa dei senatori Smuraglia ed altri, nelle successive legislature, senza successo e che anche l'ultimo (atto Senato n. 47, presentato il 9 maggio 1996) è rimasto al palo. Da ciò l'impegno e la necessità di alcune indicazioni di carattere generale da inserire nel testo unico e di una disciplina più specifica ed analitica, da affidare ad apposito decreto (vedi articolo 5).

Si dettano, anzitutto, alcune disposizioni di carattere definitorio, necessarie per stabilire l'ambito di applicazione della normativa specifica, cercando di tenere conto, anche nella statuizione degli obblighi generali di sicurezza, delle caratteristiche dei soggetti che svolgono attività nel settore agricolo e, in particolare, della forte presenza di lavoratori autonomi. Anche con riferimento a questo settore, si conferma il ruolo centrale delle unità sanitarie locali nell'attività di prevenzione, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione del personale avente le compe-

tenze specifiche necessarie e l'attivazione di piani specifici di prevenzione per l'agricoltura. Si prevedono, inoltre, la definizione dei requisiti minimi di sicurezza degli ambienti di lavoro, distinguendo tra ambienti chiusi e zone aperte, e la regolamentazione della produzione, dell'immissione sul mercato e dell'utilizzo di macchine agricole, disponendo, tra l'altro, il riordino delle numerose disposizioni legislative e regolamentari che hanno dato attuazione alle direttive comunitarie in materia di trattori agricoli e forestali.

Di particolare importanza sono le disposizioni relative alle misure di sicurezza e di igiene da adottare nell'impiego delle sostanze chimiche in agricoltura, volte a regolamentare sia la produzione e la vendita, sia la conservazione e l'utilizzo delle sostanze da parte delle aziende agricole, sia, infine, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e l'attivazione di idonee campagne di informazione da parte del Servizio sanitario nazionale.

Alcune disposizioni sono poi volte ad assicurare la tutela della salute e la prevenzione con riguardo alla specificità femminile. In questo settore, infatti, i pericoli per la salute in generale e per gli aspetti riproduttivi sono particolarmente elevati, anche a causa dell'interazione tra attività lavorativa e attività domestica.

I punti da 103) a 109) dettano alcune disposizioni volte a favorire la *circolazione delle informazioni e il coordinamento delle attività delle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro*. Si prevede, analogamente a quanto già stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 626-bis, che le unità sanitarie locali, le regioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'INAIL e altri enti o istituti pubblici che operano nel campo della prevenzione svolgano attività di informazione, assistenza e consulenza alle imprese. Si stabiliscono, inoltre, i criteri per assicurare omogeneità di comportamenti da

parte delle strutture pubbliche e per assicurare il coordinamento delle attività prevenzionistiche, soprattutto prevedendo la possibilità di accedere reciprocamente alle informazioni e ai dati rilevanti sotto il profilo prevenzionistico.

Per assicurare una migliore conoscenza delle condizioni di lavoro e di rischio, è altresì prevista l'adozione di un sistema di *raccolta dei dati* e di un *sistema informativo* da realizzarsi mediante la creazione di strumenti di collegamento telematico e di banche dati. Infine, si dispone che siano adottati i provvedimenti necessari per assicurare, anche mediante la collaborazione di enti o istituti specializzati, la realizzazione di indagini specifiche sullo sviluppo di nuove malattie e di nuovi disturbi connessi alle condizioni di lavoro. Si sottolinea con forza anche la necessità di potenziare il lavoro di ricerca applicata, con la collaborazione degli enti e istituti preposti e soprattutto degli istituti o dipartimenti universitari di medicina del lavoro, anche per affrontare problemi e tematiche poco conosciute (nuove patologie, nuove nocività, campi elettromagnetici, eccetera).

I punti da 110) a 121) prevedono i criteri per il riordino delle funzioni di *vigilanza e dell'apparato prevenzionale*. La legge n. 833 del 1978, come noto, ha trasferito le funzioni di vigilanza, precedentemente svolte dall'Ispettorato del lavoro, alle unità sanitarie locali e l'articolo 23 del decreto legislativo n. 626-*bis* ha confermato tale scelta. Tuttavia, la nuova disposizione non ha risolto alcune vecchie questioni e, anzi, ne ha poste di nuove. Infatti, l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha mantenuto, sia pure in via transitoria, anche in capo all'Ispettorato del lavoro le funzioni di polizia giudiziaria in materia. Tale norma ha di fatto consentito, e consente tuttora, all'Ispettorato del lavoro di continuare a svolgere alcuni tipi di controllo sulla sicurezza e igiene del lavoro, ponendo delicati problemi di coordinamento tra le attività dei due apparati.

Non risolve, anzi complica il problema il decreto legislativo n. 626-*bis* che, all'articolo 23, dopo aver riconfermato, al comma 1, la competenza delle unità sanitarie locali, fa salve, al comma 2, le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato del lavoro e prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le attività comportanti rischi particolarmente elevati per le quali la vigilanza potrà essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro.

Nemmeno il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che ha riformato in parte la materia, ha portato chiarezza sulla questione. L'articolo 19, infatti, definisce «organo di vigilanza» il personale ispettivo delle unità sanitarie locali, ma «fatte salve le diverse competenze previste da altre norme».

Il sistema dei controlli pubblici emergente dalla normativa complessiva è irrazionale ed è di conseguenza necessario un nuovo intervento legislativo. Su questo punto, infatti, tutti gli interpreti concordano, anche se poi le soluzioni prospettate sono diverse. L'attribuzione alle unità sanitarie locali della competenza in materia di igiene e sicurezza, che qui si prevede, trova la propria ragion d'essere nel fatto che non è possibile separare la prevenzione e la tutela nei luoghi di lavoro dalla più ampia azione in materia di tutela della salute ed integrità fisica dei cittadini e dell'ambiente e che, di conseguenza, non è concepibile avere un sistema di controllo sul lavoro disgiunto e separato da quello relativo alla tutela delle popolazioni e dell'ambiente esterno.

Si prevede, quindi, di destinare le funzioni essenziali dell'Ispettorato del lavoro al controllo del rispetto della normativa in materia di lavoro subordinato, imponendo, però, un coordinamento effettivo ed una reale collaborazione tra Ispettorato del lavoro e unità sanitarie locali, con particolare riferimento ai casi (si pensi, ad esempio, al lavoro nero) in cui l'intreccio, non solo tra le varie tipologie di condotte inosservanti, ma anche tra forme diverse di messa in pe-

ricolo di interessi tutti meritevoli di tutela, impone un lavoro coordinato. Si propone, dunque, al tempo stesso, di ridurre al minimo i possibili casi di sovrapposizione o conflitti di competenza e di introdurre idonee procedure volte ad assicurare le modalità di coordinamento. Un'indicazione specifica viene formulata per ciò che attiene alle zone portuali, nelle quali occorre evitare la polverizzazione delle competenze e definire con precisione l'ambito degli interventi, riservando solo ad ipotesi particolari, l'intervento di autorità diverse dalle unità sanitarie locali, ma sempre sulla base di giustificazioni oggettive e con obbligo, comunque, di collaborazione e coordinazione.

Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda i *controlli di conformità* ai requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale e delle macchine. In entrambi i casi il controllo, finalizzato al ritiro dal mercato e al divieto di utilizzazione di dispositivi o macchine non sicuri, è affidato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, in coordinamento permanente tra loro. Anche sotto questo profilo, per dare coerenza al sistema, appare opportuno trasferire la competenza in materia al Ministero della sanità.

Con il decreto legislativo n. 758 del 1994, come si accennava sopra, il legislatore ha razionalizzato e migliorato il complesso apparato sanzionatorio posto a tutela della sicurezza e igiene del lavoro. Rimangono tuttavia ancora da risolvere alcuni rilevanti problemi, dovuti, soprattutto, alla sovrapposizione della nuova normativa con quella precedente.

Una delle più rilevanti questioni è quella della distinzione tra prescrizione, diffida e disposizione. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 758 del 1994 ha stabilito che per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro non si applicano le norme vigenti relative alla diffida e alla disposizione, contenute negli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, che disciplina le funzioni e

i poteri dell'ispettorato del lavoro; norme che sono parzialmente richiamate, per quanto riguarda in specifico le unità sanitarie locali, della legge n. 833 del 1978.

Si è di conseguenza creata una situazione particolare, caratterizzata dalla presenza di diverse forme di intervento dell'organo di vigilanza, tra loro non coordinate: oltre alla nuova *prescrizione*, vi sono le disposizioni che intervengono a precisare le modalità di adempimento ad un precetto legale elastico penalmente sanzionato, quelle volte all'adozione di ulteriori misure di sicurezza necessarie a fronte di una situazione di pericolo, che non integrano fattispecie contravvenzionali, e quelle che consistono in provvedimenti adottati in relazione a norme che riservano espressamente all'organo di vigilanza la specificazione o la deroga al contenuto del precetto legale. A queste si deve inoltre aggiungere lo speciale provvedimento di cui all'articolo 20 della legge n. 833 del 1978, in base al quale gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro. La disposizione può considerarsi superata, nella parte in cui fa riferimento alle rappresentanze sindacali aziendali, giacchè è stata istituita la nuova e diversa figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma si tratta di una procedura certamente attuale, nella parte in cui riconosce il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori nell'individuazione delle misure di sicurezza necessarie in azienda.

Si prevede, dunque, di riordinare il quadro dei provvedimenti che possono essere presi dagli organi di vigilanza e, in particolare di introdurre, accanto alla nuova prescrizione, un provvedimento per la rimozione delle situazioni di pericolo non direttamente riconducibili ad un reato contravven-

zionale, che si sostituisca alla disposizione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e alle norme dettate per l'Ispettorato del lavoro, in modo da escluderne l'applicazione in materia di igiene e sicurezza. In ogni caso, anche per non svuotare di contenuti l'istituto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si introducono nuove disposizioni volte a consentire alle rappresentanze dei lavoratori di intervenire in ogni fase dei procedimenti in materia di igiene e sicurezza, precisando che le visite degli organi ispettivi devono essere effettuate alla presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che i provvedimenti di disposizione devono essere emanati a seguito di un esame congiunto con il datore di lavoro e con lo stesso rappresentante.

Infine, si dettano i criteri da seguire per risolvere alcuni problemi emersi nella prima fase di applicazione del nuovo istituto della prescrizione. Poichè, come detto, la prescrizione ha la funzione di rimuovere la situazione di pericolo causata dall'inadempimento alle norme di legge in materia, ne deriva che essa ha senso e utilità solo nei casi in cui la situazione pericolosa si protrae nel tempo e può essere eliminata dal contravventore. Dunque, non si può ricorrere alla prescrizione con riferimento ai reati istantanei o a quelli di carattere commissivo, per i quali non è concepibile che la lesione persista nel tempo. Per tali fattispecie contravvenzionali, si stabilisce quindi che non trovano applicazione gli istituti della prescrizione e della sospensione del procedimento penale.

Sotto altro profilo, si deve rilevare che i tempi concessi alle imprese per l'adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza sono decisamente troppo lunghi: il decreto legislativo n. 758 del 1994 prevede, infatti, un termine di sei mesi, ma con la possibilità di ottenere una proroga di ulteriori sei mesi. Inoltre, l'articolo 30 del decreto legislativo n. 242 del 1996 ha stabilito che sino al 31 dicembre

1997 i termini per l'adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza sono raddoppiati. Di conseguenza, a fronte di una accertata violazione della normativa prevenzionistica, il tempo concesso per la regolarizzazione può raggiungere i due anni. È d'altra parte evidente che, proprio perchè ci si trova di fronte ad una violazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute, non è possibile ammettere che i lavoratori restino, per ben due anni, esposti al rischio di gravi lesioni alla propria persona. Si propone, dunque, di ridurre i tempi per l'adempimento alle prescrizioni, stabilendo che il termine massimo non può superare i tre mesi, con la possibilità di ottenere una proroga di un mese.

Inoltre, la prescrizione si applica soltanto ai reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto legislativo n. 758 del 1994. Pertanto, le contravvenzioni introdotte successivamente all'emanazione di tale decreto, non rientrando nell'allegato, non sono suscettibili di estinzione mediante la nuova prescrizione. Dovrebbero quindi trovare applicazione le norme vigenti in tema di disposizione e diffida, ciò che però introdurrebbe una evidente disparità di trattamento e riproporrebbe i gravi problemi di coordinamento di cui si è detto sopra.

Il problema è emerso in tutta la sua portata con riferimento al decreto legislativo n. 494 del 1996, relativo alle misure di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili, che commina le pene alternative dell'arresto e dell'ammenda, senza tuttavia richiamare il decreto legislativo n. 758 del 1994, e si è riproposto esattamente negli stessi termini per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si prevede quindi una modifica dell'ambito di applicazione della prescrizione, in modo da consentirne l'automatica estensione a tutte le fattispecie contrav-

venzionali in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Infine, si dettano i criteri necessari per risolvere il problema delle *sanzioni* per l'inosservanza dei provvedimenti impartiti dall'organo di vigilanza. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 758 del 1994 dispone infatti la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila «se l'inosservanza riguarda le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro». A causa dell'esplicito riferimento all'Ispettorato del lavoro, è stato rilevato da alcuni interpreti, la norma non è applicabile in caso di inosservanza alle disposizioni impartite dagli operatori delle unità sanitarie locali. Inoltre, lo stesso uso del termine «disposizioni» genera confusione, ponendo il problema di stabilire se esso si riferisca alla nuova prescrizione o al provvedimento di disposizione, limitatamente alle ipotesi in cui questo possa ancora essere emanato.

I principi e i criteri fissati ai punti da 122) a 129), infine, introducono alcune disposizioni relative all'*apparato sanzionatorio e di carattere processuale*, riprendendo il contenuto del disegno di legge presentato il 9 maggio 1996 (atto Senato n. 51).

Le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in passato, erano prevalentemente sanzionate con la pena dell'ammenda, mentre l'arresto era previsto esclusivamente per i casi di maggiore gravità. Con la riforma dell'apparato sanzionatorio, attuata con decreto legislativo n. 758 del 1994, si è invece stabilita la regola della pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi e dell'ammenda non superiore a dieci milioni. L'inasprimento delle pene potrebbe apparire in contrasto con le più recenti tendenze verso la depenalizzazione dei reati minori; tuttavia va ricordato che le disposizioni in questione sono poste a garanzia del rispetto di diritti fondamentali della persona - quelli alla vita e alla salute - la cui tutela è strettamente connessa alla realizzazione di un preminente interesse pubblico, come chiaramente dispone l'articolo

32 della Costituzione. Inoltre, come si è visto, una delle più importanti novità della riforma consiste nella previsione di una particolare forma di estinzione del reato, consistente nell'adempimento, entro un determinato termine, delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza al fine di eliminare la situazione di pericolo. A ciò si aggiunga che, anche in caso di inosservanza della prescrizione, è possibile richiedere al giudice l'estinzione del reato mediante l'oblazione di cui all'articolo 162-*bis* del codice penale; questo a condizione, tuttavia, che siano eliminate le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione. La *ratio* di tali disposizioni è chiaramente quella di attribuire all'apparato sanzionatorio una funzione decisamente preventiva, privilegiando la realizzazione dell'interesse pubblico e del diritto dei lavoratori alla sicurezza e igiene del lavoro rispetto alla funzione meramente repressiva. L'inasprimento delle pene appare dunque ampiamente giustificato, sol che si consideri che la loro applicazione, grazie allo speciale istituto della prescrizione, sarà riservata esclusivamente ai casi in cui proprio non vi è alcuna volontà di regolarizzare la situazione. Sotto questo profilo, va ricordato che il precedente sistema, prevenendo, spesso, la sola pena dell'ammenda, aveva finito col trasformare la sanzione in un mero costo aggiuntivo per l'impresa, magari inferiore a quello che la stessa avrebbe dovuto sopportare per la rimozione delle situazioni di pericolo, frustrando, così, la funzione preventiva della normativa.

Per quanto riguarda non solo le contravvenzioni, ma eventualmente i reati di lesioni colpose e di omicidio colposo, commessi con violazione di norme sulla sicurezza, si sono verificati casi in cui, anche attraverso l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, a fronte di gravi lesioni subite dai lavoratori, i datori di lavoro sono stati condannati al solo pagamento di poche centinaia di migliaia di lire, senza eliminazione della situazione di pericolo e senza risarcimento dei danni subiti dai lavoratori. Al fi-

ne di evitare il ripetersi di simili episodi, si prevede l'introduzione di disposizioni volte a rafforzare l'efficacia dell'apparato sanzionatorio.

Si deve altresì rilevare che, soprattutto per quanto riguarda i reati di esposizione a pericolo, come quelli relativi alla circolazione stradale, allo svolgimento di attività produttive pericolose e alla sicurezza del lavoro, la tendenza, in tutti i Paesi del mondo, è nel senso di adottare anche sanzioni di carattere interdittivo o, comunque, atipiche, che, per loro natura, hanno spesso più effetto rispetto alla previsione di sanzioni penali pecuniarie o di pene detentive che, notoriamente, non vengono poi scontate. In questo senso si può rilevare che in Francia, sin dal 1976, sono state introdotte pene di carattere interdittivo: il responsabile di gravi e ripetute infrazioni alla normativa prevenzionistica che abbiano causato un infortunio sul lavoro è soggetto alla sanzione del divieto di esercitare, per un massimo di cinque anni, determinate funzioni (stabilite dal giudice caso per caso) all'interno dell'organizzazione di impresa.

Si prevede, quindi, l'introduzione nel nostro ordinamento, - anche a livello di pena principale - di sanzioni di carattere interdittivo e atipiche, graduate in relazione alla gravità dell'infrazione. Si prevede inoltre che, nei casi in cui sia da irrogare la pena detentiva, sia applicata anche la sanzione della sospensione per un anno dai benefici contributivi eventualmente goduti dall'impresa; per i casi più gravi, in cui sia accertato il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi commesso in violazione della normativa prevenzionistica, si prevede l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Si prevede, inoltre, l'introduzione di alcune disposizioni volte a regolare *l'intervento e la costituzione di parte civile* delle rappresentanze dei lavoratori nei procedimenti penali per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Il nuovo codice di

procedura penale, infatti, consente l'intervento nel processo degli enti esponenziali, ma con facoltà limitate, perchè tali enti possono soltanto indicare elementi di prova o presentare memorie, ma non partecipare attivamente al dibattimento. Inoltre, sebbene con il nuovo codice sia stata ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni, l'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene che ciò possa avvenire solo a fronte della lesione di diritto soggettivo proprio dell'associazione stessa e non dell'interesse collettivo o diffuso che l'associazione rappresenta. In questo senso, si è affermato che il reato in materia prevenzionistica dal quale sia derivato un infortunio o una malattia professionale comporta soltanto la lesione del diritto alla salute del singolo lavoratore e che, quindi, soltanto quest'ultimo è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale. È evidente che, in questo modo, si privano le rappresentanze dei lavoratori della possibilità di dare voce e di difendere l'interesse collettivo dei lavoratori alla sicurezza del lavoro e si nega la stessa rilevanza della dimensione collettiva della sicurezza sul lavoro, che non può non riguardare tutti i lavoratori esposti ai medesimi rischi. Per garantire quindi che, effettivamente, il procedimento penale porti alla rimozione delle situazioni di pericolo e per assicurare il risarcimento dei danni alla parte lesa, si introducono disposizioni volte a consentire alle organizzazioni sindacali e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di intervenire nel processo e di costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento del danno sotto forma di rimozione delle situazioni pericolose e di miglioramento delle condizioni di lavoro.

Si dispone, infine, che l'ammissione alla procedura del patteggiamento sia condizionata, oltre che alla rimozione della situazione di pericolo, all'avvenuto risarcimento del danno.

* * *

Come si è detto all'inizio, determinate - per il testo unico - le regole generali ed i

relativi obblighi, vevoli per tutti i soggetti e per tutti i settori, si è ritenuto opportuno prevedere (articolo 5) una serie di deleghe per l'emanazione di disposizioni specifiche per settori particolari. Ovviamente, si tratta di una specificazione analitica - settore per settore - di quanto previsto solo in termini generali dal testo unico. I settori prescelti per questo tipo di disciplina sono di per sè significativi o per la loro particolare rischiosità o per la necessaria complessità della disciplina oppure ancora per la mancanza di una normativa preesistente idonea e completa. Sono stati così previsti decreti legislativi per: costruzioni e cantieri, industrie estrattive, lavori in sotterraneo, lavorazioni agricole, radiazioni, apparecchi a pressione, attività con rischi di incidenti rilevanti, oltre all'attribuzione di una delega per ulteriori normative specifiche per settori particolari, che potranno essere di volta in volta individuate, ma sempre sulla base degli stessi criteri e sempre nel presupposto della normativa generale del testo unico.

Per questi decreti, il procedimento è un pò meno vincolato e si prevede anche la possibilità di continui ed agevoli aggiornamenti.

Con l'articolo 6, si prevede l'emanazione di un regolamento di carattere attuativo, con disposizioni attinenti - per quanto possibile - agli aspetti più tecnici ed analitici. Il procedimento, in questo caso, sia per l'emanazione che per l'aggiornamento, è ulteriormente semplificato. Basta scorrere le materie che dovrebbero essere contenute nel regolamento per rilevare come si tratti di aspetti anch'essi di carattere generale ma assai più analitici e tecnici di quanto si potesse fare nel testo unico, il quale, certamente, con l'inserimento delle disposizioni analitiche attinenti a quelle materie, sarebbe stato fortemente e inutilmente appesantito. Ciò non toglie che le disposizioni regolamentari riguardino tutti i settori, esattamente come quelle del testo unico; potrà, se mai, essere riservata ai decreti legislativi «settoriali» qualche specificazione diversa,

ma solo nei casi in cui ciò sia imposto dalla particolarità del settore, dall'esperienza specifica e dalla tecnica.

L'articolo 7 stabilisce i criteri per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia prevenzionistica. Si è innanzitutto tenuto conto del sistema di attuazione delle direttive comunitarie delineato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, e, dunque, si è ribadito che le direttive vengono attuate secondo le procedure stabilite con tale legge. Per evitare, tuttavia, che le nuove disposizioni si sovrappongano alle precedenti senza alcuna forma di coordinamento, si è previsto che, per quanto riguarda le disposizioni di carattere generale che modificano le norme del testo unico, ogni tre anni il Governo deve presentare al Parlamento un disegno di legge di delegazione per l'integrazione nel testo unico delle nuove norme, mentre, per quanto riguarda la normativa di carattere tecnico, si è previsto che ogni tre anni il Governo, con uno o più regolamenti, integra e coordina le nuove disposizioni con quelle precedentemente in vigore.

L'articolo 8 definisce i tempi di entrata in vigore dei decreti legislativi e del regolamento e l'articolo 9 autorizza il Governo a procedere all'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti relative alle materie disciplinate dai decreti legislativi. Per evitare che si creino situazioni di vuoto normativo, o contraddittorietà all'interno della complessiva disciplina, si prevede, comunque, il divieto di abbassamento degli attuali livelli di tutela.

L'articolo 10, infine, prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi entro il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore.

* * *

In conclusione, si tratta di un tentativo di tratteggiare i fondamenti di un quadro complessivo della disciplina della prevenzione, della sicurezza e dell'igiene mediante lo strumento del testo unico per gli aspetti più

generali, di alcuni decreti delegati per settori specifici ed esposti a rischi particolari ed infine del regolamento di carattere attuativo e tecnico. Il tutto anche con la possibilità di aggiornamento agevole, soprattutto per le disposizioni a carattere specifico.

Se lo sforzo sia compiuto, senza lasciare lacune, ma anche ovviando ad ogni possibile sovrapposizione di norme, lo si potrà giudicare in seguito, anche nella fase di esame e di discussione del provvedimento, il quale, comunque, vuol essere aperto ad ogni possibile contributo.

Ciò che interessa è tendere all'obiettivo di una disciplina coordinata, certa e chiaramente percepibile, per quanto riguarda doveri, obblighi e quant'altro, per chiunque, nella ferma convinzione che ogni sforzo deve convergere, da un lato, sulla

definizione di una frontiera il più possibile impervia per ogni fonte di rischio e, dall'altro, sulla creazione di un sistema fondato essenzialmente sulla prevenzione e nel quale la repressione costituisca soltanto l'*extrema ratio*.

Ciò nella convinzione che il livello degli infortuni e delle malattie da lavoro potrà finalmente essere abbattuto in modo consistente solo quando si creerà una vera e diffusa cultura della prevenzione. A quest'ultima, la legge può dare un contributo rilevante non solo adottando norme chiare e ben coordinate, ma anche delineando un messaggio altrettanto chiaro ed inequivocabile, che valga come impegno della collettività contro tutto ciò che può costituire minaccia e danno per l'integrità fisica della persona che lavora.

INDICE

Art. 1	Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 2	Procedimento per l'adozione del testo unico
Art. 3	Principi generali per il testo unico
Art. 4	Principi e criteri direttivi per il testo unico
» » 1)-3)	<i>Campo di applicazione</i>
» » 4)-9)	<i>Definizioni</i>
» » 10)	<i>Misure generali di prevenzione e di sicurezza</i>
» » 11)	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>
» » 12)-20)	<i>Obblighi di valutazione dei rischi</i>
» » 21)-23)	<i>Compiti dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti</i>
» » 24)-26)	<i>Servizio di prevenzione e di protezione</i>
» » 27)-28)	<i>Istituzione di un albo dei consulenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro</i>
» » 29)-33)	<i>Diritti dei lavoratori</i>
» » 34)-35)	<i>Informazione e formazione</i>
» » 36)-44)	<i>Sorveglianza sanitaria</i>
» » 45)	<i>Registri</i>
» » 46)-48)	<i>Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori</i>
» » 49)-54)	<i>Contratto di appalto e contratto d'opera</i>
» » 55)-58)	<i>Disposizioni per i gruppi di imprese</i>
» » 59)-63)	<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>
» » 64)-65)	<i>Riunione periodica di prevenzione e protezione</i>
» » 66)-70)	<i>Luoghi di lavoro</i>
» » 71)	<i>Servizi igienico-assistenziali</i>
» » 72)	<i>Misure e procedure speciali di sicurezza</i>
» » 73)-74)	<i>Impianti, macchine e attrezzature</i>
» » 75)-76)	<i>Protezioni individuali</i>
» » 77)	<i>Movimentazione manuale dei carichi</i>
» » 78)-80)	<i>Videoterminali</i>
» » 81)	<i>Sostanze e prodotti nocivi</i>
» » 82)	<i>Segnaletica di sicurezza</i>
» » 83)	<i>Disposizioni per la tutela della specificità femminile, della salute riproduttiva e delle lavoratrici madri</i>

- » » 84)-88) *Disposizioni per la pubblica amministrazione*
 - » » 89)-102) *Disposizioni per il settore agricolo*
 - » » 103)-109) *Circolazione delle informazioni, interventi per la ricerca e coordinamento delle attività della pubblica amministrazione*
 - » » 110)-121) *Vigilanza e apparato prevenzionale*
 - » » 122)-129) *Sanzioni e disposizioni processuali*
- Art. 5 Delega legislativa per l'emanazione di disposizioni specifiche per settori particolari
- » » 1-2 *Costruzioni e cantieri*
 - » » 3 *Industrie estrattive*
 - » » 4 *Lavoro in sotterraneo*
 - » » 5 *Disposizioni per il settore agricolo*
 - » » 6 *Radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti e campi elettrici ed elettromagnetici*
 - » » 7 *Apparecchi a pressione, generatori di vapore e controllo della combustione*
 - » » 8 *Attività industriali con rischi di incidenti rilevanti*
 - » » 9 *Settori particolari*
 - » » 10-11 *Criteri direttivi generali*
 - » » 12-14 *Procedimento*
- Art. 6 Regolamento contenente disposizioni attuative e tecniche
- » » 1.a) *Pronto soccorso, lotta antincendio e gestione dell'emergenza*
 - » » 1.b) *Luoghi di lavoro*
 - » » 1.c) *Impianti, macchine e attrezzature*
 - » » 1.d) *Mezzi di sollevamento e di trasporto*
 - » » 1.e) *Dispositivi di protezione individuale*
 - » » 1.f) *Prodotti e sostanze nocivi*
 - » » 1.g) *Segnaletica di sicurezza*
 - » » 1.h) *Movimentazione manuale dei carichi*
 - » » 2-4 *Procedimento*
- Art. 7 Attuazione delle direttive comunitarie
- Art. 8 Entrata in vigore
- Art. 9 Abrogazioni
- Art. 10 Disposizioni transitorie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro provvedendo al riordino, al coordinamento, al miglioramento, all'integrazione e all'innovazione dei principi e delle norme generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Art. 2.

(Procedimento per l'adozione del testo unico)

1. Il testo unico è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente e il Ministro per le politiche comunitarie. Il Governo è tenuto a trasmettere lo schema di decreto legislativo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro. Il parere deve essere reso entro quaranta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute conformi a quanto disposto dalla presente legge. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esa-

minato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle predette Commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni.

Art. 3.

(Principi generali per il testo unico)

1. Il testo unico deve prevedere la piena attuazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza della persona e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori, secondo i seguenti principi generali:

1) il rispetto della salute e della sicurezza della persona negli ambienti di lavoro e di vita dovrà essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, con l'adozione di tutte le misure necessarie per adeguare il lavoro all'uomo, mediante la riduzione dei rischi alla fonte e il costante adeguamento delle misure prevenzionistiche ai progressi tecnologici;

2) la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali dovrà essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati, e non potrà essere subordinata a considerazioni di carattere economico;

3) la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dovrà essere assicurata in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro;

4) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà essere realizzata con l'intervento e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, al fine di realizzare l'unitarietà degli obiettivi di tutela

della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

5) dovrà essere attribuito al Servizio sanitario nazionale il compito di valutare preventivamente la compatibilità delle attività lavorative con le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambientali e dello stato di salute dei lavoratori, nonché di acquisire tutte le informazioni epidemiologiche necessarie al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;

6) dovrà essere realizzato il collegamento e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli altri organi, istituzioni e servizi che svolgono attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente;

7) dovranno essere realizzate le condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

8) in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;

9) l'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori non dovrà comportare, in nessun caso, oneri finanziari per il lavoratore;

10) ogni innovazione dovrà tendere a una più precisa determinazione e alla semplificazione delle disposizioni legislative, in modo che siano chiaramente comprensibili per tutti;

11) dovranno essere abolite tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;

12) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati, tali discipline potranno essere opportunamente modificate o integrate.

Art. 4.

*(Principi e criteri direttivi
per il testo unico)*

1. In attuazione dei principi generali sanciti dall'articolo 3, il decreto legislativo dovrà essere uniformato ai seguenti principi e criteri specifici:

1) riunificare le disposizioni e i principi generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro contenute nell'articolo 2087 del codice civile; nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni e integrazioni; nell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300; nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493; nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, e in ogni altra disposizione legislativa vigente, nel rispetto della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'aumentata complessità dei metodi e processi organizzativi e produttivi, anche al fine di assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita;

2) procedere all'integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

come modificati dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, ed all'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, al fine di estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, stabilendo che soltanto nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica;

3) assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a tutti i lavoratori, considerando tali tutti i titolari di un rapporto di lavoro subordinato, le categorie di lavoratori ad essi equiparate secondo le disposizioni vigenti, i lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro a titolo non oneroso, i partecipanti all'impresa familiare, i lavoratori che prestano la loro opera sulla base di contratti di associazione in partecipazione, gli addetti a servizi familiari e domestici, i titolari di rapporti di prestazione continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale, nonché i titolari di rapporti di lavoro atipici o, comunque, non classificabili secondo gli schemi tradizionali. Per i rapporti di lavoro domestico, a domicilio, di portierato, di associazione in partecipazione e per i partecipanti all'impresa familiare potranno essere previste deroghe alle disposizioni incompatibili con la natura di tali rapporti;

4) riformulare e semplificare la definizione di datore di lavoro stabilendo che si

considera tale qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o abbia la responsabilità dell'impresa, prevedendo una definizione unica per i datori di lavoro privati e per la pubblica amministrazione ed eliminando ogni riferimento all'unità produttiva;

5) definire servizio di prevenzione e protezione l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva;

6) definire responsabile del servizio di prevenzione e protezione la persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate, stabilendo altresì i requisiti professionali, derivanti dall'esperienza o dal possesso di determinati titoli, diversificati a seconda del tipo di impresa, di attività e di rischio, necessari per essere designato responsabile del servizio;

7) definire medico competente il medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro, ovvero, ove necessario, altre specializzazioni equipollenti individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

c) autorizzazione dell'assessorato regionale alla sanità conseguita con le modalità ed entro il termine di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

8) definire rappresentante per la sicurezza la persona, ovvero le persone, eletta dai lavoratori per rappresentare i lavoratori stessi per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

9) definire prevenzione il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

10) definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le misure generali di prevenzione e di sicurezza che debbono essere adottate, prevedendo, in particolare:

a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni interessate e per la tutela dell'ambiente;

b) la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi alla fonte e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) la sostituzione di ciò che presenta elementi di pericolosità con sostanze, prodotti, strumenti, macchine, apparecchiature e quant'altro, che escludano tali elementi o quanto meno li riducano, ove non sia tecnicamente possibile la radicale eliminazione, al livello minimo, provvedendosi nel contempo ad adeguate misure protettive;

e) l'adeguamento del lavoro all'uomo, in particolare mediante il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, nonchè mediante l'attenuazione dei lavori monotoni e ripetitivi e la riduzio-

ne dei loro effetti sulla salute fisica e mentale;

f) le misure tecniche, le misure di protezione collettiva, le misure comportanti l'applicazione di procedimenti e di metodi di lavoro appropriati, le misure igieniche, nonchè le misure di protezione individuale da adottarsi quando non sia possibile evitare con le altre misure l'esposizione al pericolo;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e di ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo;

i) il controllo sanitario preventivo e periodico, ed eventualmente prolungato oltre la cessazione dell'esposizione al rischio, sulle condizioni di salute dei lavoratori e sui rischi specifici ai quali sono esposti e il controllo dell'esposizione al rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi, mediante la misurazione dell'agente;

l) il rispetto dei valori limite di esposizione a rumore, a vibrazioni, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e a sostanze e preparati pericolosi o nocivi e le misure da attuare quando sia superato il valore limite per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona;

n) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

o) le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

p) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

q) l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavo-

ratori e dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; la circolazione delle informazioni tra i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, i servizi di prevenzione e protezione, i rappresentanti per la sicurezza, i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali e ogni altro ente o servizio pubblico che svolge attività di ricerca, informazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

r) l'informazione e la formazione completa, preventiva e periodica, dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

s) la tenuta e l'aggiornamento dei registri degli infortuni, dei registri di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo, delle cartelle sanitarie e di rischio e di ogni altro documento rilevante ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

t) l'accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai risultati collettivi e non nominativi degli accertamenti sanitari e l'accesso dei lavoratori ai risultati dei controlli sanitari effettuati sulla propria persona;

u) la notifica alle autorità competenti della produzione, dell'immissione sul mercato e dell'impiego di agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni, di sostanze o preparati pericolosi o nocivi, nonché dei progetti di costruzione, ampliamento, trasformazione o modifica di destinazione di edifici e impianti destinati ad attività lavorative;

v) la rilevazione e l'accertamento, mediante la collaborazione con i servizi pubblici di prevenzione, delle malattie pro-

fessionali, anche se non previste dalla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali o da altre disposizioni legislative o regolamentari;

11) prevedere un obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro, formulato secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile e consistente nell'adozione delle misure generali di prevenzione e di sicurezza di cui al numero 10), nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti da disposizioni legislative o regolamentari e nell'adozione di tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, anche se non esplicitamente previste da disposizioni di legge o di regolamento, per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente;

12) stabilire che la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione e per l'ambiente;

13) stabilire che la documentazione relativa agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi deve riguardare, oltre alla stessa valutazione dei rischi e ai criteri adottati per effettuarla, l'individuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate, comprese le misure di carattere collettivo, le misure comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma di attuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie individuate a seguito della valutazione dei rischi;

14) estendere l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, a tutte le imprese, formulando la norma in modo che i criteri di autocertificazione si fondino su dati obiettivi, concreti e fa-

cilmente verificabili e su elementi che consentono di accertare la eventuale sussistenza di obiettive difficoltà, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dell'impresa;

15) stabilire, per le piccole e medie imprese, per le attività di carattere stagionale, per le attività che, per loro natura, sono destinate a svolgersi in più luoghi e per le attività svolte dalle associazioni di volontariato, che con apposito decreto ministeriale saranno definite, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, procedure semplificate per gli adempimenti documentali;

16) disporre che le procedure semplificate di cui al numero 15) non si applichino alle attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle attività estrattive e minerarie, alle aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, alle aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, alle aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, alle aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione, alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private;

17) disporre che, in ogni caso, la documentazione o l'autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi debba essere inviata all'organo di vigilanza territorialmente competente;

18) stabilire, per le imprese di nuova costituzione, che la valutazione dei rischi deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di lavoro, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera e in particolare al momento delle scelte tecniche;

19) prevedere che il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori, sia tenuto a tra-

smettere una notifica preliminare di inizio attività, conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto, la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e l'elenco delle sostanze impiegate nei procedimenti produttivi all'organo di vigilanza territorialmente competente, che ne verifica la compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;

20) prevedere che, in caso di modifiche degli edifici, degli impianti, degli ambienti di lavoro, dei procedimenti produttivi o delle sostanze impiegate nell'attività lavorativa rilevanti ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, il datore di lavoro sia tenuto a trasmettere una notifica preliminare all'organo di vigilanza, secondo le medesime procedure previste per la notifica di inizio attività;

21) riunire, integrare e semplificare le disposizioni vigenti relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, fermo restando il principio che ciascuno è responsabile nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, mantenendo in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e tutti gli obblighi il cui adempimento presuppone l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi imprenditoriali;

22) stabilire che il datore di lavoro non può delegare ad altri soggetti la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, il programma di attuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie e l'adempimento di tutti quegli obblighi che presuppongono l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi imprenditoriali;

23) salvo quanto disposto al numero 22), stabilire che la delega delle funzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve essere formulata con chiarezza, deve indicare in termini precisi le specifiche funzioni delegate, deve essere conferita a per-

sona in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei e deve comportare l'attribuzione dei poteri, dei mezzi e della capacità di spesa necessari per lo svolgimento dei compiti delegati;

24) riformulare le disposizioni vigenti relative al servizio di prevenzione e protezione in modo da stabilire chiaramente: che il servizio deve essere obbligatoriamente organizzato all'interno delle aziende; che lo stesso può essere integrato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, da soggetti esterni solo quando le capacità all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva siano insufficienti; che, comunque, il servizio deve essere costituito solo all'interno dell'azienda per le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose che comportino rischi rilevanti o speciali forme di sorveglianza sanitaria, e comunque per le imprese che svolgono attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per le centrali termoelettriche, per gli impianti e laboratori nucleari, per le imprese esercenti attività estrattive e minerarie, per le aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, per le aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, per le aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, per le aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione, per le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private;

25) ridefinire i casi in cui i compiti del servizio di prevenzione e protezione possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro in relazione alle dimensioni dell'impresa, al tipo e ai rischi dell'attività svolta, nonchè al possesso dei requisiti professionali minimi necessari per l'iscrizione all'albo dei responsabili del servizio stesso;

escludendo, in ogni caso, da tale previsione le attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le attività estrattive e minerarie, le aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, le aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, le aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private;

26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione siano avviati ai corsi di formazione e di aggiornamento necessari, anche in relazione all'introduzione di nuove tecnologie ovvero all'insorgenza di nuovi rischi e pericoli connessi alle condizioni di lavoro;

27) prevedere l'istituzione, presso il Ministero della sanità, di un albo dei consulenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro, al quale devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i soggetti che, in conto proprio o per conto di società, intendono svolgere attività di consulenza e di assistenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, stabilendo altresì i requisiti professionali e gli *standard* di qualità necessari per l'iscrizione all'albo e l'obbligo di rispettare, a pena di nullità del contratto e di eventuale cancellazione dall'albo, le tariffe che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità su proposta della commissione di cui al numero 28);

28) prevedere l'istituzione, presso il Ministero della sanità, stabilendone anche la composizione, di una commissione, alla

quale sia attribuito il compito di curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo dei consulenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro e di proporre al Ministro della sanità la determinazione e la modifica delle tariffe, nonchè la determinazione e l'aggiornamento dei requisiti professionali e degli *standard* di qualità necessari per l'iscrizione all'albo;

29) sancire espressamente il diritto del lavoratore alla garanzia della propria integrità psicofisica e morale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e di non essere esposto ad agenti o a sostanze nocivi;

30) sancire il diritto del lavoratore di sospendere la prestazione lavorativa, ampliandolo a tutti i casi di violazione della normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro e a tutti i casi in cui, comunque, vi sia un ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile;

31) assicurare che il lavoratore che abbia rifiutato la prestazione nociva o pericolosa non subisca alcun pregiudizio a causa di tale condotta e predisporre le procedure necessarie per garantire che, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, la stessa non riprenda se non dopo l'eliminazione della situazione di rischio;

32) sancire espressamente il diritto del lavoratore di richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria;

33) integrare le disposizioni relative alla posizione dei lavoratori prevedendo, qualora il lavoratore sia allontanato, anche definitivamente, dal posto di lavoro a seguito degli accertamenti sanitari, per motivi sanitari connessi alle condizioni di lavoro, il diritto del lavoratore stesso di essere adibito a mansioni equivalenti alle ultime svolte e solo ove ciò non sia possibile a mansioni inferiori, senza alcuna diminuzione della retribuzione, stabilendo altresì che, salvi i casi di totale inabilità, l'inidoneità sopravve-

nuta al lavoro per motivi connessi alle condizioni di lavoro non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento;

34) integrare le disposizioni vigenti in materia di formazione e informazione dei lavoratori al fine di attivare idonee campagne informative in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di istituire specifici corsi in materia antinfortunistica e prevenzionale, per la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale delle istituzioni pubbliche addetto a funzioni di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, dei datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori; prevedere altresì che tali attività debbano essere volte ad indurre comportamenti lavorativi sicuri e ad abituare i lavoratori ad utilizzare i sistemi di sicurezza e a indossare i dispositivi di protezione individuale; stabilire, infine, che siano definiti i contenuti essenziali di specifici pacchetti formativi;

35) stabilire che con apposito provvedimento del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sia destinata all'attività di informazione e di formazione di cui al numero 34) una percentuale del Fondo sanitario nazionale;

36) stabilire che tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad una sorveglianza sanitaria generica relativa alle condizioni di salute, anche in relazione al tipo di attività svolta, e che i lavoratori addetti a lavori pericolosi o nocivi devono essere sottoposti ad una sorveglianza sanitaria specifica e mirata ai rischi ai quali sono esposti;

37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti dipendenti da struttura esterna pubblica, ovvero sulla base di convenzioni con strutture sanitarie private, e solo ove ciò non sia possibile, sulla base di un rapporto di lavoro libero professionale ovvero, quando neppure questo risulti con-

cretamente attuabile, sulla base di un rapporto di dipendenza col datore di lavoro;

38) stabilire che i medici dipendenti di strutture pubbliche addetti all'attività di vigilanza sul rispetto della legislazione prevenzionistica non possano svolgere l'attività di medico competente nell'ambito della stessa provincia in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico;

39) stabilire l'obbligo del datore di lavoro di assicurare al medico competente, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti;

40) prevedere che, qualora il medico competente non sia un dipendente del Servizio sanitario nazionale, il datore di lavoro sia comunque tenuto a rivolgersi alle strutture pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti sanitari sullo stato di salute dei lavoratori e che, in tal caso, sia assicurato ai medici del servizio pubblico l'accesso ai luoghi di lavoro, al documento di valutazione dei rischi e a tutte le informazioni necessarie ai fini del giudizio di idoneità;

41) prevedere il riordino e l'unificazione in un unico provvedimento regolamentare, adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di tutte le disposizioni che impongono una sorveglianza sanitaria speciale, ridefinendo, in relazione alla natura e ai livelli di esposizione al rischio, le cadenze periodiche degli accertamenti sanitari, le modalità degli accertamenti, l'elaborazione di relazioni epidemiologiche periodiche redatte sulla base di dati statistici e non nominativi; definendo altresì, attraverso il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni vigenti, i casi in cui, in relazione all'attività svolta, è obbligatoria la vaccinazione dei lavoratori;

42) prevedere che il regolamento di cui al numero 41) sia aggiornato, con le stesse procedure previste per la sua emanazione, ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e del-

le conoscenze scientifiche e in ogni caso secondo cadenze periodiche prestabilite;

43) ferma restando la facoltà di avvalersi di altri medici specialisti, introdurre disposizioni volte ad assicurare al medico la possibilità di fare eseguire ulteriori accertamenti sanitari suggeriti dall'esperienza e dalle conoscenze, nonchè a consentire che ulteriori accertamenti siano richiesti dalle autorità di vigilanza;

44) introdurre un sistema standardizzato di classificazione e di elaborazione dei giudizi di idoneità emessi a seguito degli accertamenti sanitari preventivi e periodici, prevedendo che al datore di lavoro sia comunicato esclusivamente il giudizio di idoneità sulla base del suddetto sistema;

45) riunire, riordinare, coordinare tra loro e integrare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 9 ottobre 1958, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1984, nell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, relative alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli infortuni, dei registri riguardanti l'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e delle cartelle sanitarie e di rischio;

46) prevedere che i progettisti dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle macchine, delle parti di macchine, dei componenti di sicurezza, dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro siano tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e salute generali e ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da disposizioni di legge o regolamentari al momento delle scelte progettuali e tecniche;

47) vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e qualunque altra forma di immissione sul mercato di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

48) prevedere che gli installatori e montatori di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, dispositivi di protezione, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro generale, alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti;

49) fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5 in materia di cantieri temporanei o mobili, riordinare e coordinare le disposizioni sulla sicurezza del lavoro con la normativa sui lavori pubblici e in genere sui lavori in appalto, in modo da definire una disciplina trasparente ed efficace per garantire che gli eventuali ribassi o risparmi di spesa non ricadano sulla sicurezza e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti; ridefinire comunque le disposizioni vigenti relative alla sicurezza e igiene del lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, introducendo l'obbligo del committente di redigere un piano di sicurezza che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva e definisca le procedure da seguire in caso di emergenza, nonché attribuendo la responsabilità al committente del coordinamento fra le varie imprese e tra le varie attività svolte, stabilendo altresì l'obbligo per tutti i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di attuare le misure di sicurezza anche in relazione alla presenza simultanea o successiva nei luoghi di lavoro di più imprese;

50) prevedere che il piano di sicurezza elaborato dal committente sia allegato al contratto di appalto o di lavoro; che l'adozione del piano di sicurezza sia requisito di validità del contratto e che lo stesso piano sia allegato alla documentazione relativa alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle misure di sicurezza e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti;

51) stabilire che il mancato rispetto del piano di sicurezza giustifica la risoluzione del contratto di appalto o di lavoro;

52) prevedere l'obbligo del committente di vigilare sull'adozione da parte di tutti i lavoratori presenti sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza necessarie e, in ogni caso, di tutte quelle previste dal piano di sicurezza;

53) assicurare ai lavoratori e ai rappresentanti per la sicurezza una adeguata informazione sui rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese nei luoghi di lavoro, sui nominativi dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e dei servizi di emergenza di tutte le imprese; assicurare a tutti i rappresentanti per la sicurezza delle diverse imprese i diritti di informazione e consultazione sul piano di sicurezza e la possibilità di incontrarsi e coordinarsi tra loro nell'esercizio delle loro funzioni;

54) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, prevedere che qualora l'appaltatore impieghi impianti, macchine e attrezzature del committente non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari, trovino applicazione le sanzioni penali previste per la violazione del divieto generale di concessione in uso di impianti, macchine e attrezzature non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza;

55) stabilire, per i gruppi di imprese, le disposizioni necessarie per garantire il coordinamento a livello di direzione di gruppo dell'attività prevenzionistica e per

assicurare ai lavoratori delle aziende del gruppo e ai loro rappresentanti la possibilità di incontrarsi e coordinarsi tra loro per l'esercizio dei diritti e delle funzioni loro attribuiti;

56) definire le condizioni e le procedure affinché i gruppi di imprese possano costituire un servizio di prevenzione e protezione unico;

57) stabilire che, qualora più società appartenenti al medesimo gruppo operino negli stessi ambienti di lavoro, la direzione del gruppo, o, se diversa, l'impresa che ha messo a disposizione i locali di lavoro, sia tenuta ad elaborare un piano di sicurezza che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva, a definire le procedure di emergenza, ad assicurare il coordinamento, anche attraverso la nomina di un responsabile, a vigilare sul rispetto da parte di tutti i lavoratori presenti sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza necessarie e ad assicurare ai lavoratori una informazione e una formazione adeguate sui rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese nei luoghi di lavoro;

58) prevedere che in caso di violazione delle disposizioni di cui al numero 57) siano comminate le sanzioni penali previste per la violazione delle disposizioni relative alla sicurezza del lavoro in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici;

59) prevedere espressamente che i diritti e le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possano essere esercitati anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità e che in alcun modo l'esercizio di tali diritti e funzioni possa essere subordinato all'adempimento di particolari oneri; rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione degli aspetti specifici relativi all'attività, ai compiti, alle facoltà, ai doveri del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, assicurando peraltro che tale figura sia presente in qualunque luogo di lavoro e indicando le misure idonee a garantire la

rappresentanza dei lavoratori anche a livello di più imprese o di «bacino» quando si tratta di imprese di modeste dimensioni o di artigiani;

60) garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la facoltà di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di collaboratori e di tecnici esterni all'impresa, ai quali deve essere assicurato l'accesso ai luoghi di lavoro e alle informazioni rilevanti ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

61) assicurare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il diritto di ricevere e di comunicare le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione da adottare ai lavoratori, alle popolazioni e alle autorità;

62) sancire espressamente il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

63) prevedere, su ricorso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti al rappresentante per la sicurezza;

64) integrare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevedendo che alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, da svolgersi in tutte le aziende con oltre quindici lavoratori una volta all'anno e in ogni caso di significative variazioni delle condizioni di sicurezza, partecipino, oltre al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al medico competente e al rappresentante per la sicurezza, i membri delle rappresentanze sindacali presenti in azienda, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione

dei lavoratori e pronto soccorso e, su richiesta di uno degli aventi diritto a parteciparvi, i rappresentanti dei servizi pubblici di prevenzione;

65) stabilire che nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi siano esaminati e valutati:

a) il documento di valutazione dei rischi, l'idoneità delle misure e dei mezzi di prevenzione e protezione adottati e il programma di attuazione delle misure di sicurezza necessarie;

b) l'attuazione delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;

c) l'idoneità dei piani di emergenza e dei mezzi di gestione dell'emergenza predisposti dall'azienda;

d) le proposte di adozione di nuove misure di sicurezza e di igiene necessarie per l'eliminazione di situazioni di rischio;

e) i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori e la verifica della loro attuazione ed efficacia;

f) le proposte di indagini e di ricerche specifiche per i rischi nuovi o comunque non previsti dalla legislazione vigente;

g) i progetti di cambiamento dell'organizzazione del lavoro, di modifica dei processi produttivi e di adozione di nuove macchine, attrezzature o impianti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro;

h) l'idoneità degli impianti, delle macchine e delle apparecchiature anche al fine della tutela dell'ambiente esterno e della salvaguardia della salute dei cittadini;

66) stabilire che si considerano luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 30 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e con le eccezioni ivi previste, i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro;

67) stabilire che si considera ambiente di lavoro l'insieme dei fattori fisici, chimi-

ci, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro;

68) stabilire che si considera posto di lavoro il volume allocato a una o più persone nel sistema di lavoro per lo svolgimento delle mansioni assegnate;

69) al fine di assicurare che lo svolgimento del lavoro avvenga in un ambiente salubre, stabilire l'obbligo del datore di lavoro di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti relative ai requisiti essenziali di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, riunendo, riordinando, coordinando tra loro e innovando le disposizioni in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, stabilendo, in particolare:

a) i requisiti di altezza, cubatura e superficie dei locali di lavoro, le caratteristiche dei pavimenti, dei soffitti, delle pareti e delle finestre, delle porte e dei portoni, delle vie di circolazione, delle zone di pericolo e delle vie e uscite di emergenza;

b) i requisiti di illuminazione, di aerazione, di temperatura e di umidità dei locali;

c) i requisiti necessari affinché gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni possano essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione;

d) le regole necessarie al fine di assicurare una regolare e adeguata pulizia dei locali;

e) le regole necessarie per assicurare che luoghi di lavoro in cui si svolgono lavorazioni pericolose siano adeguatamente separati e che per l'accesso a detti luoghi siano predisposte le idonee limitazioni;

f) l'obbligo di predisporre, in relazione all'utilizzo di agenti chimici, fisici,

biologici e cancerogeni o di altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi, aree speciali senza rischio di contaminazione, dove siano messe a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande e dove sia consentito sostare e assumere cibi e bevande;

70) stabilire i requisiti minimi di salute e sicurezza dei posti di lavoro, con particolare riguardo alle condizioni ambientali, alla predisposizione di spazi e attrezzature adatti, o facilmente adattabili, alle dimensioni corporee dell'operatore, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale, alla previsione delle distanze di sicurezza necessarie per impedire il raggiungimento di zone pericolose, prevedendo l'obbligo dei datori di lavoro di rispettare, nella predisposizione dei posti di lavoro, i principi di ergonomia previsti dalle norme adottate dall'Ente nazionale italiano di unificazione e dalle norme armonizzate adottate dagli istituti di normazione tecnica europei e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

71) stabilire, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i requisiti minimi dei servizi igienico-assistenziali che devono essere predisposti nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla disponibilità di acqua in quantità sufficiente per uso potabile e per lavarsi, alla disponibilità e ai requisiti di lavabi, gabinetti e, quando il tipo di attività lo richieda, di docce, eventualmente separate per i lavoratori esposti a particolari rischi, alla disponibilità e ai requisiti, ove il tipo di attività lo richieda, di locali di riposo, di spogliatoi, di armadietti con scomparti separati per gli abiti civili e per gli abiti da lavoro e con un distinto scomparto in caso di utilizzo di mezzi di protezione contro l'esposizione ad agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi, alla disponibilità e ai requisiti degli

ambienti destinati ad uso refettorio e dei dormitori;

72) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza, al fine di riunire, riordinare e coordinare tra loro le disposizioni in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, tenendo conto delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, prevedendo, in particolare:

a) il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni generali contenute nei citati decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, decreto legislativo n. 277 del 1991, e decreto legislativo n. 626 del 1994, relative ai presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori infortunati o colpiti da malore, prevedendo l'obbligo di tenere, in tutte le aziende ovvero unità produttive, una cassetta di pronto soccorso contenente presidi chirurgici e farmaceutici in quantità e specie da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, oppure, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 15 e dall'allegato II del predetto decreto legislativo n. 626 del 1994, e di quanto previsto dal capo III del titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, l'obbligo di predisporre un locale di pronto soccorso, contenente i presidi chirurgici e farmaceutici in quantità da stabilirsi, secondo il tipo di attività e di rischio, con il medesimo regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, della presente legge;

b) l'obbligo del datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia, di designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, di programmare gli interventi necessari affinché i lavoratori in caso di emergenza possano mettersi al sicuro, nonché di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

73) definire, in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

74) stabilire, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza da osservare per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro, prevedendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di scegliere e di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza, anche in relazione alle condizioni e alle caratteristiche dell'ambiente e dei sistemi di lavoro, e, comunque, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le attrezzature siano installate secondo le istruzioni del fabbricante, siano utilizzate correttamente e, comunque, non siano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte e siano mantenute in modo da garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

c) l'obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori siano adeguatamente informati e addestrati sull'utilizzo delle attrezzature;

d) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, di avere cura delle attrezzature, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nelle attrezzature;

75) definire, in conformità all'articolo 40 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e con le eccezioni ivi previste, dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;

76) definire, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, gli obblighi generali del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori relativi all'impiego dei dispositivi di protezione individuale necessari ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, prevedendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di valutare, in relazione ai rischi esistenti sui luoghi di lavoro, le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale necessari, di scegliere i dispositivi adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori e, comunque, adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità, nonché di aggiornare la scelta ogni-

qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;

b) l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale e di attenersi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fermo restando il principio per cui i dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione o con dispositivi di protezione collettiva o con metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro;

c) l'obbligo del datore di lavoro di destinare ogni dispositivo di protezione individuale ad uso personale;

d) l'obbligo del datore di lavoro di mantenere in efficienza e in condizioni di igiene i dispositivi di protezione individuale e di provvedere affinché gli stessi siano utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante;

e) l'obbligo di fornire al lavoratore una informazione e un addestramento adeguati sull'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale;

f) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, di avere cura dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei dispositivi di protezione individuale;

77) definire movimentazione manuale dei carichi, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e di quanto stabilito per la tutela delle lavoratrici madri, le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tira-

re, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di lesioni dorso-lombari o altri rischi per la salute dei lavoratori, stabilendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di evitare la movimentazione manuale dei carichi e, ove ciò non sia possibile, di adottare le misure organizzative e i mezzi appropriati per ridurre i rischi;

b) l'obbligo del datore di lavoro di valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse alla movimentazione manuale dei carichi, con riguardo alle caratteristiche del carico, allo sforzo fisico richiesto, alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e ai fattori individuali di rischio; l'obbligo di adottare le misure atte a limitare o a ridurre i rischi previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché l'obbligo di assicurare ai lavoratori una informazione e una formazione adeguata e di sottoporli a sorveglianza sanitaria speciale;

78) definire videoterminale, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e con le eccezioni ivi previste, ogni schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

79) definire, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo di videoterminali, posto di lavoro l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, ovvero *software* per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il *modem*, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

80) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori relativi all'utilizzazione di at-

trezzature munite di videoterminali, al fine di assicurare che:

a) siano definiti, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e, in particolare, di quanto stabilito dall'allegato VII del suddetto decreto, i requisiti essenziali di sicurezza e salute che dovranno essere rispettati per tutti i posti di lavoro muniti di videoterminale;

b) sia effettuata la valutazione dei rischi per la vista e per gli occhi, dei rischi legati alla postura, all'affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;

c) vengano adottate tutte le misure necessarie in relazione ai rischi e alle possibili interazioni tra i diversi fattori di rischio relativi all'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminale, nonchè sia organizzato il lavoro in modo da evitare la ripetitività e la monotonia delle operazioni;

d) tutti i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per una media di 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni o i cambiamenti di attività, abbiano diritto a una interruzione dell'attività mediante pause o cambiamento di attività;

e) i lavoratori di cui alla lettera *d)* siano sottoposti a sorveglianza sanitaria speciale;

f) i lavoratori ricevano dal datore di lavoro una informazione e una formazione adeguata per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e le misure da adottare per la protezione degli occhi e della vista;

g) fermo restando quanto stabilito al numero 65), lettera *g)*, i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza siano adeguatamente e preventivamente informati sui cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro rilevanti sotto il profilo dell'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminali;

81) ferma restando l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per la generalità delle attività lavorative, riunire, riordinare, integrare e coordinare le disposizioni relative all'impiego di sostanze e preparati pericolosi o nocivi, comprese le sostanze infiammabili, comburenti ed esplosivi, e le disposizioni relative alla protezione da rumore, agenti fisici, chimici, biologici e cancerogeni, tenendo conto delle regole generali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nelle disposizioni relative all'impiego di gas combustibili e di gas tossici e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare riguardante l'impiego di sostanze e prodotti nocivi, stabilendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici connessi all'utilizzo di agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi, nonché all'esposizione a rumore, e di adottare le misure di sicurezza necessarie, limitando al minimo indispensabile l'utilizzazione degli agenti e il numero dei lavoratori che possono essere esposti al rischio;

b) l'obbligo del datore di lavoro di controllare l'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente nocivo o pericoloso;

c) l'obbligo di rispettare i valori limite di esposizione stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e,

in caso di superamento, di adottare le misure necessarie per identificarne le cause e per ovviarvi;

d) l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di igiene necessarie stabilite dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti;

e) l'obbligo di definire e di adottare tutte le misure di emergenza necessarie in caso di esposizione anormale a rumore o ad agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi;

f) l'obbligo di fornire ai lavoratori e al rappresentante per la sicurezza tutte le informazioni relative ai prodotti ed alle sostanze impiegate, nonché alla loro nocività, ai rischi connessi all'esposizione all'agente o al rumore e alle misure di prevenzione da adottare, ai metodi impiegati per la valutazione dei rischi, ai valori limite da rispettare e alle misure di emergenza da adottare in caso di loro superamento, nonché di consentire ai lavoratori o al rappresentante per la sicurezza di verificare il rispetto dei valori limite e l'adozione delle misure di sicurezza necessarie;

g) l'obbligo di fornire ai lavoratori una informazione e una formazione sui rischi specifici dovuti all'esposizione agli agenti, alle sostanze e ai preparati pericolosi o nocivi, alle mansioni assegnate e alle misure di prevenzione da adottare;

h) l'obbligo di informare i lavoratori autonomi e i titolari di imprese appaltatrici che svolgono la loro attività nell'ambito aziendale sui rischi specifici dovuti all'impiego, da parte del committente, di agenti e sostanze nocive o pericolose e sulle misure di prevenzione da adottare, ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza stabilite per la generalità delle attività lavorative in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavoro da svolgere all'interno dell'unità produttiva;

i) l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria speciale i lavoratori esposti agli agenti, alle sostanze, ai preparati pericolosi o nocivi o a rumore;

l) in relazione a quanto stabilito al numero 45), l'obbligo di tenere i registri indicanti i livelli di esposizione, gli elenchi e le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti;

m) in relazione a quanto stabilito ai numeri 19) e 20), l'obbligo di notifica alle autorità competenti delle attività che comportano rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni, a sostanze e preparati pericolosi e a rumore;

n) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, di avere cura delle attrezzature, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nelle attrezzature;

o) l'obbligo del medico competente, tenuto conto di quanto stabilito al numero 40), di verificare preliminarmente e periodicamente lo stato di salute dei lavoratori, di istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio, di informare i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza sui risultati degli accertamenti sanitari, di visitare gli ambienti di lavoro e di partecipare alla programmazione della prevenzione e alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione;

p) l'allontanamento temporaneo o definitivo del lavoratore dall'attività comportante l'esposizione a rumore o ad agenti, sostanze e preparati pericolosi o nocivi, secondo quanto stabilito al numero 33);

q) le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare al fine di assicurare che gli edifici e i locali possano essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione, al fine di assicurare la riduzione al minimo dell'emissione di rumore o di agenti, sostanze e preparati pericolosi o nocivi, nonchè al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori che possono essere esposti al rischio;

r) le misure igieniche necessarie, prevedendo, in particolare, la disponibilità di aree speciali senza rischio di contamina-

zione, di servizi sanitari e di servizi igienico-assistenziali adeguati, tenuto conto di quanto previsto ai numeri da 69) a 72);

s) le procedure e le cautele da adottare in caso di svolgimento di operazioni particolari per la cui natura è prevedibile il superamento dei valori limite di esposizione;

t) l'obbligo per produttori e commercianti di non porre in commercio prodotti e sostanze di cui non siano espressamente indicate le caratteristiche ed i livelli di nocività e che non siano accompagnate da specifiche ed analitiche istruzioni per l'impiego;

82) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza al fine di riunire, riordinare e coordinare tra loro le disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza, tenendo conto dei principi generali in materia contenuti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e di ogni altra disposizione in materia;

83) riordinare e innovare le disposizioni in materia di tutela della salute delle lavoratrici madri, coordinandole con la normativa generale vigente in tema di prevenzione, sicurezza e igiene di chi lavora, al fine di definire le misure di prevenzione per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, nonché tutte le misure necessarie a prevenire rischi specifici per le donne che lavorano, secondo i seguenti principi e criteri:

a) stabilire che rientra tra i compiti di prevenzione delle unità sanitarie locali l'informazione alle donne, al fine della salvaguardia della vita e della salute della donna, con particolare rilievo per i periodi di gravidanza, sui possibili rischi e fattori

di nocività collegati alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi di lavoro e sulle possibili interazioni e sinergie tra l'attività lavorativa, il lavoro casalingo e le abitudini personali; stabilire inoltre che devono essere svolte periodicamente ricerche epidemiologiche per individuare tutti i possibili effetti del lavoro, e del doppio lavoro, sulla integrità fisica delle lavoratrici;

b) prevedere l'istituzione, presso le unità sanitarie locali, di un osservatorio comune dei servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e dei consultori sui possibili rischi a danno della gravidanza e della salute riproduttiva maschile e femminile;

c) prevedere che i servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e i consultori, in relazione alle particolari caratteristiche sociali e produttive del territorio in cui operano, predispongano una scheda di rilevazione dei rischi per la salute, per la capacità riproduttiva e per la gravidanza collegati alle esposizioni durante il lavoro, nonchè di registrazione delle malattie della gravidanza, dei casi di abortività spontanea, di natimortalità, di mortalità neonatale e infantile, dell'epoca del parto, del peso e delle malformazioni del neonato;

d) prevedere l'istituzione, da parte delle regioni, di un osservatorio permanente per la rilevazione dei rischi per la gravidanza e per la salute riproduttiva derivanti da specifici settori di lavorazione, da particolari tipi di attività e da impiego di particolari sostanze e prodotti, al fine della definizione, da parte dei servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e dei consultori in coordinamento tra loro, di programmi di prevenzione comuni;

e) attribuire alle unità sanitarie locali il potere di disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, in caso di complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino o quando la

lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni;

f) assicurare il coordinamento e la circolazione delle informazioni, compresi i dati relativi allo spostamento delle lavoratrici in gravidanza ad altre mansioni, tra i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali e gli organismi preposti alla vigilanza;

g) assicurare alle lavoratrici in stato di gravidanza il diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative per usufruire dei servizi di informazione sui rischi comuni per la gravidanza organizzati dai consultori e dai servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali, nonchè il diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione degli esami prenatali, di accertamenti clinici e di visite mediche specialistiche;

h) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi e di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della salute delle lavoratrici, per la garanzia della salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, con particolare riferimento ai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni, a rumore e vibrazioni, nonchè ai rischi connessi ai movimenti, alle posizioni di lavoro, alla fatica mentale e fisica e agli altri disagi, fisici e mentali, connessi all'attività lavorativa;

i) prevedere che i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti siano tenuti a sottoporre le lavoratrici in gravidanza a sorveglianza sanitaria speciale e ad istituire una cartella sanitaria di rischio per ciascuna lavoratrice, nella quale siano annotati tutti i rischi e i dati relativi alle esposizioni durante il lavoro, nonchè registrati le malattie della gravidanza, i casi di abortività spontanea, di natimortalità, di mortalità neonatale e infantile, l'epoca del parto, il peso e le malformazioni del neonato;

l) stabilire l'obbligo di informare i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza sui risultati della valutazione dei rischi per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la salute della lavoratrice madre e del bambino;

m) prevedere che, con regolamento da adottarsi secondo le procedure di cui all'articolo 6 della presente legge, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, siano definiti i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, i lavori che comportano l'esposizione ad agenti e a condizioni di lavoro pericolose o nocive ai quali non possono essere addette le lavoratrici madri, e che con il medesimo regolamento siano recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità europee concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici madri e siano stabilite le misure di prevenzione e di protezione da adottare nello svolgimento di attività lavorative comportanti rischi per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la salute della lavoratrice madre e del bambino;

n) prevedere che il regolamento di cui alla lettera *m)* debba essere aggiornato, con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche e quando sia necessario adeguare ed integrare la disciplina alle linee direttrici adottate dalla Commissione delle Comunità europee;

84) adottare i provvedimenti necessari per l'individuazione, in tutte le amministrazioni pubbliche, del dirigente al quale dovranno essere attribuiti, secondo i principi della presente legge, gli obblighi e le funzioni di datore di lavoro, nonchè per l'individuazione dei dipendenti ai quali dovranno essere attribuiti gli obblighi e le funzioni di dirigente e di preposto ai sensi della norma-

tiva prevenzionistica, ispirandosi, per tali individuazioni, al criterio degli effettivi poteri di gestione e di organizzazione ed al principio della garanzia della copertura totale da ogni rischio;

85) prevedere l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di definire un piano di rientro nella sicurezza e di formalizzare le procedure di manutenzione necessarie al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel tempo;

86) definire le procedure organizzative necessarie al fine di assicurare una informazione e formazione adeguata e periodica dei dirigenti e degli operatori dei servizi tecnici della pubblica amministrazione;

87) prevedere che le pubbliche amministrazioni siano obbligatoriamente tenute a destinare una quota di risorse economiche all'attività di prevenzione, stabilendo altresì che, qualora non vi siano risorse finanziarie sufficienti per gli adempimenti in materia di sicurezza, il responsabile sia tenuto a segnalare tempestivamente le necessità agli organi competenti e ad adottare tutte le misure provvisorie necessarie, compresa la sospensione dell'attività pericolosa;

88) ridefinire, nell'ambito della pubblica amministrazione, i compiti degli organismi paritetici aventi funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative in materia di sicurezza e igiene del lavoro, assicurando loro gli stessi diritti di informazione e consultazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e prevedendo espressamente che i correlativi obblighi delle pubbliche amministrazioni dovranno essere assolti nei confronti sia delle rappresentanze sindacali, sia degli organismi paritetici;

89) introdurre le disposizioni generali necessarie al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali per coloro che, a qualsiasi titolo, esercitano l'attività lavorativa nel comparto agricolo, forestale e zootecnico, comprendente tutte le attività in-

renti all'agricoltura generale, alla viticoltura, alla ortofloricoltura, alle coltivazioni di qualunque tipo, temporanee e permanenti, nonchè tutte le attività miste comunque collegate all'agricoltura;

90) ai fini di cui al numero 89), stabilire che le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli si applichino:

a) alle aziende agrarie condotte con salariati, fissi o avventizi, condotte direttamente dal proprietario, anche con l'ausilio dei familiari, oppure condotte in base a contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria o altri contratti agrari;

b) alle aziende forestali, pubbliche o private, comunque condotte;

c) alle aziende zootecniche, anche se prive di terreno agrario;

d) alle aziende che esercitano la prima trasformazione dei prodotti agrari;

e) alle aziende agro-meccaniche che lavorano per conto terzi;

f) alle aziende, di qualsiasi tipo, condotte in forma associata e cooperativa;

91) stabilire la competenza delle unità sanitarie locali in materia di vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli, integrando le disposizioni vigenti al fine di assicurare che le unità sanitarie locali dispongano del personale avente le competenze tecniche e professionali necessarie;

92) definire le procedure necessarie al fine di assicurare ai servizi di sicurezza e prevenzione del lavoro il supporto tecnico dei servizi e presidi multizonali di prevenzione e degli organismi di studio, ricerca e prevenzione operanti a livello nazionale;

93) prevedere l'attivazione di piani di prevenzione specifici per il settore agricolo, da realizzarsi attraverso la collaborazione dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, dei servizi di igiene

e sanità pubblica e dei servizi veterinari operanti sul territorio;

94) assicurare al personale sanitario e tecnico dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, addetto al comparto agricolo, il potere di effettuare ispezioni, svolgere indagini conoscitive, inchieste sugli infortuni, attività formativa, informativa ed educativa, nonchè di accedere a tutti i dati utili per le attività di prevenzione in possesso delle associazioni degli allevatori, degli enti economici agricoli, degli Ispettorati dell'agricoltura, dei servizi di igiene pubblica del territorio, dei servizi veterinari, e di ogni altro ufficio o ente pubblico;

95) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici connessi allo svolgimento dei lavori agricoli e, in particolare, i rischi relativi ai luoghi, agli ambienti e ai posti di lavoro, i rischi relativi all'impiego di macchine agricole e i rischi connessi all'impiego delle sostanze chimiche, di agenti o altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi e allo sviluppo, sia in ambienti chiusi che nelle aree aperte, di polveri di origine vegetale e minerale;

96) stabilire che i progettisti dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle macchine, i costruttori dei mezzi tecnici per l'agricoltura, i commercianti e rivenditori degli stessi, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori sono tenuti, oltre che al rispetto delle disposizioni del testo unico di cui alla presente legge, all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo e, in particolare, delle disposizioni relative ai requisiti di sicurezza dei luoghi, degli ambienti e dei posti di lavoro, all'impiego di macchine agricole e all'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e all'esposizione dei lavoratori a rumore e vibrazioni;

97) prevedere che tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, quali i coltivatori diretti, gli affittuari, i coloni e i mezzadri, gli artigiani che lavorano per conto terzi, hanno il dovere di rispettare gli obbli-

ghi di sicurezza stabiliti per la generalità dei lavoratori;

98) prevedere, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la generalità delle attività lavorative, l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, vietando l'utilizzo degli stessi da parte di più persone e vietando l'uso degli indumenti protettivi per le sostanze chimiche in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni nocive o dagli spogliatoi;

99) stabilire l'obbligo dei datori di lavoro di informare i lavoratori sui rischi connessi all'impiego delle sostanze chimiche e al lavoro in ambienti polverosi o inquinati; prevedendo altresì che all'informazione nei confronti dei lavoratori autonomi provvedano i servizi pubblici di protezione, mediante apposite conferenze periodiche;

100) estendere ai lavoratori agricoli la sorveglianza sanitaria specifica, preventiva e periodica;

101) al fine di assicurare la tutela della salute e la prevenzione in relazione alla specificità femminile:

a) stabilire che, in tutte le aziende agricole che occupano personale femminile, il titolare e i dirigenti sono tenuti ad informare le lavoratrici sui possibili rischi e fattori di nocività presenti e collegati alle specifiche attività cui sono addette, al lavoro casalingo e ai rischi per la salute riproduttiva collegati all'esposizione durante il lavoro;

b) assicurare che i luoghi di lavoro siano sempre separati da quelli di abitazione e stabilire le cautele che devono essere adottate in caso di impiego di prodotti e sostanze nocivi per il passaggio dagli ambienti di lavoro a quelli abitativi;

c) definire, aggiornando le disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e tenuto conto di quanto stabilito dal titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265, i requisiti igienici dei locali di abitazione;

d) adottare le disposizioni necessarie affinché gli osservatori regionali di cui al numero 83), lettera *d)*, al fine di assicurare una sorveglianza sanitaria mirata al rischio, di misurare i livelli di contaminazione e di assicurare la sorveglianza epidemiologica, provvedano all'istituzione di una anagrafe delle aziende che svolgono attività agricola, di un registro dei trattamenti e dei lavoratori esposti;

102) fatte salve le norme penali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite in materia di prevenzione, sicurezza e igiene nel comparto agricolo, prevedere norme contenenti sanzioni penali per le infrazioni alle predette disposizioni, nei limiti dell'ammenda fino a lire 8 milioni e dell'arresto fino a sei mesi, da comminarsi in via alternativa o in forma congiunta, in relazione alla gravità del pericolo e della condotta;

103) ridefinire la composizione e il ruolo della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, stabilendone i criteri di strutturazione e di operatività in modo da distinguere e specificare i compiti generali di indirizzo dai compiti di carattere tecnico;

104) attribuire, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, alle unità sanitarie locali, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, al Ministero dell'interno mediante le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, anche mediante propri dipartimenti periferici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, mediante gli uffici della direzione generale delle miniere, all'Istituto italia-

no di medicina sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e agli enti di patronato, il compito di svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni;

105) definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 25 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i criteri per assicurare unità e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e nello svolgimento delle attività di informazione, consulenza e assistenza, prevedendo altresì idonee forme di coordinamento permanente, anche a livello regionale e locale, tra le istituzioni del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'ambiente, delle regioni e dei comuni, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi di tutela degli ambienti di lavoro e di vita;

106) definire le procedure necessarie per assicurare a tutti gli enti, organismi e uffici pubblici che svolgono attività in materia prevenzionistica l'accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle loro funzioni e, in particolare, per assicurare ai servizi di prevenzione e di sicurezza sul lavoro l'accesso a tutti i dati utili per l'attività di prevenzione in possesso dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, dei servizi di igiene pubblica del territorio, di ogni altro ufficio o ente pubblico, delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

107) al fine di assicurare la conoscenza scientifica, programmata e continuata nel tempo delle condizioni di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori, prevede-

re un sistema, operante su scala nazionale, di raccolta e di analisi dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e allo sviluppo di nuove malattie o disturbi collegati alle condizioni di lavoro, da effettuarsi mediante la raccolta, da parte dei dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali, dei risultati non nominativi degli accertamenti effettuati sui luoghi di lavoro dai medici addetti alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori, e mediante l'analisi degli stessi da parte degli enti che svolgono attività di ricerca nel campo della prevenzione;

108) al fine di stabilire agevoli canali di informazione e di trasmissione di dati tra i dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e ogni altro ente, istituto o organo pubblico impegnato nell'attività di prevenzione, prevedere che con apposito regolamento siano definite le modalità per la realizzazione di un completo sistema informativo sulla sicurezza nell'ambiente di vita e di lavoro, anche mediante la creazione di strumenti di collegamento telematico e di banche dati munite di sistemi di classificazione e di codificazione compatibili con gli *standard* stabiliti dalla Comunità europea;

109) adottare i provvedimenti necessari al fine di assicurare lo svolgimento di indagini e ricerche mirate alla conoscenza delle nuove patologie e dei disturbi connessi alle condizioni di lavoro, alla migliore conoscenza della potenziale nocività di sostanze e prodotti impiegati nei processi produttivi e dei nuovi fattori di rischio per le malattie presenti negli ambienti chiusi e negli uffici, nonchè all'individuazione delle misure di prevenzione necessarie, da adottarsi anche a livello locale, mediante la collaborazione di istituti di prevenzione e di centri scientifici di ricerca, con particolare riferimento alla

ricerca applicata da parte degli istituti e dipartimenti universitari di medicina del lavoro, dei quali dovrà essere assicurato il potenziamento ed una più stretta collaborazione con gli organismi addetti alla prevenzione;

110) riordinare la normativa in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro attribuendo tutte le relative funzioni di controllo alle unità sanitarie locali, prevedendo l'intervento di altri organi pubblici solo in casi del tutto eccezionali e ove tale intervento sia motivato da ragioni obiettive e imprescindibili, assicurando, anche in tali casi, il coordinamento delle varie attività e prevedendo misure certe contro ogni possibile sovrapposizione o conflitto di competenze; riordinare altresì tutta la materia della vigilanza nei settori portuali, evitando ogni forma di polverizzazione di competenze e definendo ambiti precisi di intervento, con attribuzione prioritaria dei compiti e delle funzioni alle unità sanitarie locali e considerando come eccezionale e ammissibile solo quando sia giustificata da ragioni oggettive la competenza di altri organi o autorità;

111) introdurre idonee procedure per assicurare la collaborazione permanente tra tutti gli organi pubblici che si occupano di prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita, anche al fine di un impegno coordinato contro il lavoro irregolare e contro le carenze che esso comporta anche sul piano della sicurezza;

112) attribuire alle strutture del Servizio sanitario nazionale e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro la vigilanza e i controlli sul rispetto dei precetti relativi ai requisiti essenziali di sicurezza di impianti, macchine, dispositivi di protezione individuale e di altri mezzi tecnici e strumenti di lavoro prodotti, venduti, concessi in uso o comunque immessi sul mercato nel territorio nazionale, compresi la vigilanza e

i controlli sul rispetto della normativa relativa alle macchine agricole;

113) fermi restando i poteri di intervento riconosciuti agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, attribuire al Ministero della sanità, su proposta dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il potere di adottare i provvedimenti necessari per il ritiro dal mercato e il divieto di produzione, vendita, concessione in uso e utilizzazione di impianti, macchine, dispositivi di protezione individuale, strumenti tecnici e attrezzi di lavoro non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari;

114) riordinare, coordinare e riunire le disposizioni relative ai poteri di intervento degli organi di vigilanza del Servizio sanitario nazionale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e successive modificazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni; nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e in ogni altra disposizione vigente in materia al fine di prevedere, oltre al potere di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, la facoltà di emanare provvedimenti volti a specificare le modalità di adempimento dei precetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e all'adozione di misure di sicurezza necessarie non previste da disposizioni legislative o regolamentari;

115) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di un rischio grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;

116) assicurare che le visite di controllo degli organi di vigilanza siano effettuate con la partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

117) stabilire le procedure necessarie affinché i provvedimenti degli organi di vigilanza relativi all'adozione di misure di sicurezza non previste da disposizioni legislative o regolamentari siano adottati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con i datori di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

118) prevedere che le disposizioni in materia di prescrizione trovino applicazione a tutte le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previste dalle leggi in vigore, con esclusione in ogni caso dei reati istantanei;

119) stabilire, per l'adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, un termine non superiore al periodo tecnicamente necessario e in nessun caso superiore a tre mesi, prorogabili per una sola volta, a richiesta del contravventore e con provvedimento motivato, per un periodo non superiore ad un mese;

120) riordinare e coordinare tra loro le disposizioni di legge attualmente in vigore relative alle sanzioni comminate per l'inosservanza dei provvedimenti degli organi di vigilanza del Servizio sanitario nazionale;

121) prevedere che la somma da versare per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a norma dell'articolo 162-*bis* del codice penale sia sempre pari alla metà del massimo dell'ammenda comminata, anche nell'ipotesi di ritardata o parziale inosservanza delle prescrizioni emanate dagli organi di vigilanza;

122) riordinare l'apparato sanzionatorio, modificando eventualmente l'entità delle pene nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire uniformità di sanzioni per contravvenzioni della stessa gravità, e spostando a livello di pena principale in tutti i casi in cui appaia utile, in relazione a situa-

zioni di pericolo o di particolare gravità, sanzioni di natura interdittiva;

123) al fine di assicurare, anche sotto il profilo della tutela penale, il rispetto degli attuali livelli di sicurezza, prevedere idonee sanzioni penali, proporzionate alla gravità dell'infrazione, in relazione alla violazione dei nuovi obblighi posti a carico dei datori di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla tutela della salute riproduttiva delle lavoratrici madri ed alla tutela della specificità femminile, nonché alle disposizioni relative al rispetto dei requisiti di sicurezza e igiene dei luoghi, degli ambienti e dei posti di lavoro, delle misure di pronto soccorso, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, apparecchi vari, compresi i mezzi e gli apparecchi di sollevamento e trasporto, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature munite di videoterminale e delle misure di sicurezza relative alla produzione, all'immissione sul mercato e all'impiego da parte dei datori di lavoro di agenti, sostanze o prodotti pericolosi o nocivi, delle prescrizioni in materia di segnaletica di sicurezza e delle misure e dei mezzi necessari per ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi stabiliti dal testo unico e dai relativi regolamenti di attuazione;

124) prevedere che, in nessun caso, si possa disporre una riduzione dell'entità delle pene ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato;

125) prevedere, per tutti i reati per i quali sia prevista la pena della detenzione, l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione per un anno dai benefici contributivi goduti dall'azienda e da eventuali agevolazioni, anche fiscali;

126) prevedere, per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi commessi in violazione di norme generali o specifiche

di tutela della sicurezza e igiene del lavoro, l'obbligatorietà della applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale;

127) prevedere che le organizzazioni sindacali intervenute nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale possano avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonchè formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo;

128) prevedere espressamente che nei procedimenti penali in materia di sicurezza e igiene del lavoro le organizzazioni sindacali e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano legittimati a costituirsi parte civile, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante la rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e di lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti e delle popolazioni circoscrisse ai luoghi di lavoro, la pubblicazione della sentenza;

129) condizionare l'ammissione alla procedura di applicazione della pena su richiesta di cui agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale alla effettiva dimostrazione della rimozione della situazione di danno o di pericolo.

Art. 5.

(Delega legislativa per l'emanazione di disposizioni specifiche per settori particolari)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e nei cantieri temporanei o mobili, con estensione della relativa disciplina, per quanto compatibile, ai cantieri fissi, al

fine di riunire, coordinare, anche con i principi generali stabiliti dalla presente legge, integrare e aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge in materia di sicurezza in caso di affidamento di lavori all'interno dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

2. Al fine di assicurare l'applicazione, nell'ambito della pubblica amministrazione, delle disposizioni relative agli obblighi del committente e alle misure di sicurezza da attuare per l'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con il decreto legislativo di cui al comma 1 sono altresì dettate le disposizioni necessarie per assicurare il coordinamento delle suddette disposizioni con la legge quadro in materia di lavori pubblici e con la legislazione antimafia.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive, al fine di riunire, riordinare, coordinare, anche con i principi generali stabiliti dalla presente legge, e aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro in sotterraneo, volto ad aggiornare, integrare e coordinare con i principi generali della presente legge le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubbli-

ca 20 marzo 1956, n. 320, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire, sulla base dei principi generali stabiliti dalla presente legge, le regole, le procedure e le misure per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo, secondo i seguenti principi e criteri:

a) definire gli ambienti di lavoro agricolo distinguendo gli ambienti chiusi o confinati rispetto alle zone aperte;

b) stabilire i requisiti essenziali di salute e di sicurezza degli ambienti chiusi o confinati, tenendo conto di quanto previsto per la generalità degli ambienti di lavoro e di quanto stabilito dalle disposizioni del titolo II, capi I, II, IV, V e VI, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, del titolo II, capi I e II, e del titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonchè della normativa vigente relativa all'uso dell'energia elettrica;

c) ferma restando l'applicazione anche alle aziende agricole degli obblighi di notifica preliminare di cui ai numeri 19) e 20) dell'articolo 4, prevedere l'obbligo di richiedere l'autorizzazione sanitaria preventiva per la destinazione dei locali alla prima lavorazione dei prodotti agricoli, animali e vegetali, alla produzione di colture destinate all'alimentazione, all'allevamento di specie animali, alla trasformazione dei prodotti di origine animale e vegetale, allo stoccaggio e conservazione di derrate;

d) stabilire, per gli ambienti esterni, le modalità di realizzazione della sicurezza del lavoro, con particolare riguardo all'utilizzazione di impianti e di macchine adatti alle lavorazioni da eseguire, alla sistemazione idraulica dei terreni e all'eliminazione dei

rischi relativi al movimento dei mezzi meccanici;

e) riordinare e aggiornare le disposizioni in materia di igiene relative alle aziende agricole di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, coordinandole e integrandole con le disposizioni stabilite per la generalità delle attività lavorative in materia di servizi igienico-assistenziali, prevedendo altresì l'obbligo di garantire sempre, anche nei lavori in campagna, la disponibilità di acqua per le abluzioni, nonchè l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori che impiegano sostanze chimiche spogliatoi con armadietti a scomparti distinti per contenere gli indumenti personali, gli indumenti normali da lavoro e i mezzi individuali di protezione;

f) stabilire il divieto di produzione, di immissione sul mercato e di utilizzazione di macchine agricole o forestali e di macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi o confinati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

g) stabilire i requisiti essenziali di salute e sicurezza delle macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi, secondo i seguenti criteri:

1) definire macchine agricole quelle: generatrici di potenza che può venire trasmessa anche a macchine operatrici, da fermo o in movimento; per i lavori del terreno: iniziali, dirompendi, per la preparazione del letto di semina; per i lavori colturali; per la concimazione; per la semina; per l'irrigazione; per la distribuzione dei fitofarmaci e la manutenzione delle piante; per la raccolta dei prodotti, quali foraggi, cereali, ortaggi, tuberi e radici, produzioni arboree, delle piante da fibra tessile, comprese quelle semoventi; forestali; per il trasporto; per la trebbiatura;

2) definire macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi quelle che vengono utilizzate: per l'essiccazione

dei cereali, dei foraggi e della frutta; per la selezione delle sementi; per la trinciatura dei foraggi e dei tuberi; per la preparazione dei mangimi; per i lavori di stalla, per la mungitura e la refrigerazione del latte; per le lavorazioni enologiche; per le lavorazioni delle olive ed il confezionamento dell'olio; per la lavorazione del latte e derivati; per la lavorazione delle carni; per la lavorazione, il confezionamento e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

3) definire caratteristiche omogenee di sicurezza, riordinando, coordinando, integrando e innovando la normativa vigente in materia di trattori agricoli o forestali a ruote, o comunque semoventi, nonchè definire, per tutte le macchine agricole generatrici di potenza trasmessa, da fermo o in movimento, a macchine operatrici e per le macchine semoventi, i requisiti di sicurezza in relazione ai rischi connessi: alla sicurezza dell'operatore, relativamente alla stabilità del mezzo ed alla protezione contro eventuali ribaltamenti; alla trasmissione del moto, sia da fermo che in movimento; alla modalità di attacco degli attrezzi trainati o portati; alla realizzazione dei circuiti elettrici; al posizionamento degli scarichi dei motori;

4) stabilire, per le macchine di cui al numero 3), i requisiti necessari affinché esse siano realizzate e mantenute in condizioni tali da: contenere la rumorosità entro il limite di 85 decibel, misurata all'orecchio del conducente; eliminare o ridurre le vibrazioni, provvedendo a definire i relativi valori limite; eliminare o trattenerne con idonei mezzi la polverosità di origine minerale, microbiologica e chimica; proteggere l'operatore dall'irradiazione termico dei motori endotermici;

h) riunire, riordinare ed integrare le disposizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio

1988, n. 223, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, definendo, in particolare:

1) l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori e i confezionatori di evidenziare sulle confezioni, ovvero, quando non sia possibile farlo chiaramente, nelle istruzioni che devono accompagnare le confezioni, i rischi cui vanno incontro gli utilizzatori e i metodi per prevenirli, nonchè tutte le indicazioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

2) l'obbligo e le modalità di registrazione della movimentazione dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura, dall'acquisto all'immagazzinamento alla distribuzione;

i) stabilire le modalità di conservazione dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche, tenuto conto della loro tossicità e delle caratteristiche di infiammabilità, comburenza, esplosione, prevedendo l'obbligo di conservazione dei presidi sanitari in appositi locali opportunamente segnalati e comunque separati, in particolare, da quelli dove sono conservati gli alimenti sia di uso umano sia di uso animale; prevedere inoltre, per le sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive secondo la normativa vigente in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'obbligo di conservazione in locali, armadietti o cassette separati e chiusi a chiave;

l) ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative all'impiego di sostanze e preparati pericolosi e all'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni previste per la generalità delle attività lavorative, nonchè delle disposizioni relative al lavoro in ambienti inquinati, stabilire l'obbligo di adottare le misure di sicurezza necessarie per eliminare i rischi connessi allo sviluppo di polveri di origine vegetale o animale, alla manipolazione e all'impiego dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche, nonchè l'obbligo di utilizzare correttamente le sostanze chimiche, di rispettare

tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e di attenersi alle indicazioni riportate sulle etichette e sui fogli illustrativi di accompagnamento dei prodotti;

m) definire i valori limite di esposizione ad agenti, sostanze, preparati, polveri ed altri contaminanti che si possono sviluppare negli ambienti chiusi o confinati;

n) definire, per i prodotti classificati come molto tossici, tossici e nocivi secondo la normativa in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i tempi di rientro, cioè il periodo che deve intercorrere tra la distribuzione di una sostanza chimica su di una coltura e gli interventi agronomici sulla stessa, e i tempi di agibilità, cioè il periodo che deve intercorrere fra un trattamento e l'agibilità del territorio trattato.

6. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riordino e all'integrazione, secondo i principi generali stabiliti dalla presente legge, della normativa in materia di radiazioni ionizzanti stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, nonchè a definire, riordinando le disposizioni legislative vigenti in materia ed integrandole secondo i principi generali stabiliti dalla presente legge, le regole e le misure di sicurezza da adottare per i campi elettrici ed elettromagnetici e per la tutela contro le radiazioni non ionizzanti.

7. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto al riordino, all'aggiornamento e al coordinamento con i principi generali della presente legge delle disposizioni contenute nel regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare riguardante le regole e le procedure di costruzione, i requisiti es-

senziali di sicurezza e le procedure di manutenzione dei generatori di vapore, dei recipienti di vapore e dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, nonché i requisiti essenziali di sicurezza dei locali in cui sono collocati i generatori di vapore e le procedure relative all'omologazione e alle verifiche periodiche di sicurezza effettuate dalle istituzioni pubbliche.

8. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad aggiornare e a coordinare con i principi di cui alla presente legge la normativa relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad aggiornare, integrare e coordinare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro in settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici, e, in particolare, volti ad aggiornare ed integrare secondo i principi generali stabiliti dalla presente legge, la normativa relativa alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro nei trasporti terrestri e pubblici, compresi gli impianti delle Ferrovie dello Stato Spa, nella navigazione marittima, interna e aerea, negli impianti telefonici, nei cassoni ad aria compressa, nell'industria della cinematografia e della televisione e nel settore delle poste e telecomunicazioni.

10. I decreti legislativi previsti dal presente articolo devono essere conformi ai principi generali in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro stabiliti dalla presente legge e devono altresì provvedere al riordino dell'apparato sanzionatorio, tenendo conto di quanto già previsto in tema di sanzioni nel testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge, ed even-

tualmente modificando l'entità delle pene nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire uniformità di sanzioni per contravvenzioni della stessa gravità, prevedendo a livello di pena principale anche sanzioni accessorie, di natura interdittiva o comunque atipica.

11. In nessun caso, i decreti legislativi previsti dal presente articolo potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela, una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze o una riduzione dell'entità delle pene ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato.

12. Lo schema dei decreti legislativi di cui al presente articolo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimersi entro trenta giorni. Il parere è vincolante sui punti sui quali le valutazioni sono concordi.

13. I decreti legislativi di cui al presente articolo devono essere aggiornati ogniqualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche, con lo stesso procedimento previsto per la loro emanazione.

14. Nelle attività concernenti i servizi e gli impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato Spa, i servizi e gli impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'esercizio dei trasporti terrestri e pubblici, l'esercizio della navigazione marittima, aerea e interna, i decreti legislativi sono adottati su proposta dei Ministri competenti, nel rispetto, quando esistenti, dei codici, delle convenzioni o delle risoluzioni internazionali, ratificate o approvate dall'Italia.

Art. 6.

(Regolamento contenente disposizioni attuative e tecniche)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato in conformità alle proce-

di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è emanato un regolamento di carattere attuativo e tecnico riguardante:

a) le disposizioni specifiche e i requisiti essenziali di sicurezza da adottare in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati all'articolo 4, numero 72), della presente legge;

b) i requisiti essenziali di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati ai numeri da 66) a 70) dell'articolo 4 della presente legge;

c) i requisiti essenziali di sicurezza di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, apparecchi vari e attrezzature di lavoro, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati all'articolo 4, numero 74), lettera *a)*, della presente legge;

d) i mezzi e gli apparecchi di sollevamento e trasporto, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati all'articolo 4, numero 74), lettera a), della presente legge;

e) i requisiti essenziali di sicurezza e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati ai numeri 75) e 76) dell'articolo 4 della presente legge;

f) le regole specifiche relative alla produzione, all'immissione sul mercato e all'impiego da parte dei datori di lavoro di materie, sostanze e prodotti pericolosi o nocivi, comprese le sostanze infiammabili, comburenti ed esplodenti, nonché alla protezione da agenti cancerogeni, biologici, fisici e chimici e da altri agenti nocivi, tenendo conto, in attuazione dei principi indicati al numero 81) dell'articolo 4 della presente legge, delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nella legge 19 luglio 1961, n. 706, e successive modificazioni, nella legge 5 marzo 1963, n. 245, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991,

n. 277, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nelle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'impiego di gas tossici e di gas combustibili e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, disponendo la classificazione delle materie, sostanze e preparati in relazione alla loro pericolosità e la definizione dei valori limite di esposizione e stabilendo espressamente che il mancato superamento di tali valori non esime il datore di lavoro dall'adozione delle misure di sicurezza che consentano un ulteriore abbassamento dei livelli di esposizione;

g) le prescrizioni specifiche per la segnaletica di sicurezza, tenendo conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, in attuazione dei principi indicati al numero 82) dell'articolo 4 della presente legge;

h) le misure e i mezzi specifici necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, in attuazione dei principi indicati al numero 77) dell'articolo 4.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge.

3. Lo schema del regolamento è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimersi entro trenta giorni.

4. Il regolamento è aggiornato con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche, garantendo in ogni caso il miglioramento o il mantenimento dei livelli di tutela previsti. Agli aggiornamenti di disposizioni di mero carattere tecnico, sulla base di acquisizioni ed esperienze segnalate da enti o istituti specializzati, a carattere centrale, si potrà provvedere con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i principi e con le garanzie di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 7.

(Attuazione delle direttive comunitarie)

1. Le direttive della Comunità europea in materia di tutela della salute e della sicurezza nelle attività lavorative sono attuate nei tempi e secondo le procedure stabilite dalla legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Ogni tre anni il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta al Parlamento un disegno di legge recante delega al Governo per l'integrazione delle disposizioni contenute nel testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge con le nuove disposizioni legislative o regolamentari relative ai principi generali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro adottate in attuazione delle direttive comunitarie.

3. Ogni tre anni il Governo, con uno o più regolamenti da emanarsi secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, integra e coordina le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro pre-

viste dalla presente legge con le nuove disposizioni relative alle modalità esecutive e alle caratteristiche di ordine tecnico adottate in attuazione delle direttive comunitarie. Lo schema dei regolamenti è sottoposto al parere delle Commissioni competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimersi entro quaranta giorni. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema alle predette Commissioni per il parere definitivo, che dovrà essere espresso entro trenta giorni.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire che le disposizioni del testo unico di cui agli articoli da 1 a 4, dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 e del regolamento di cui all'articolo 6 entrino in vigore in un termine non superiore a sei mesi dalla rispettiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

(Abrogazioni)

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere, garantendo in ogni caso che non vi sia alcun abbassamento dei livelli di tutela, all'abrogazione delle disposizioni vigenti relative alle materie regolate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge, o comunque con esse incompatibili, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui alla presente

legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi in essa stabiliti, potranno essere emanate con la stessa procedura impiegata per l'emanazione del primo provvedimento entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi.

